# Statuto del Personale della Comunita'

SECRÉTARIAT DES CONSEILS
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ARCHIVES BRUXELLES

Luglio 1956

# STATUTO DEL PERSONALE DELLA COMUNITA'

## CAPITOLO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

I membri del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono funzionari sopranazionali. Accettando la nomina, essi si impegnano a svolgere le proprie funzioni e a regolare la propria condotta ispirandosi unicamente agli interessi dell'Istituzione alla quale appartengono, senza sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla loro Istituzione.

#### Articolo 2

Il presente Statuto si applica:

1. Agli agenti che abbiano ottenuto la nomina per un periodo di prova.

   Questi agenti sono i funzionari in prova.

2. Agli agenti nominati al termine di un periodo di prova e a tempo indeterminato.

   Questi agenti sono i funzionari di ruolo.

3. Agli agenti assunti a titolo temporaneo, in forza di contratti della durata di un anno, e nei limiti previsti dai contratti stessi; tali contratti non possono essere rinnovati per più di due anni consecutivi. Qualora un agente che svolge le proprie funzioni presso persone che esercitano un

mandato previsto dal Trattato sia assunto in base a un contratto, il contratto potrà essere rinnovato fino alla scadenza del mandato stesso.

Questi agenti sono i funzionari temporanei.

4. Agli agenti che esplicano mansioni d'ordine, assunti localmente in forza di contratti a durata determinata e nei limiti previsti dai contratti stessi.

Questi agenti sono i funzionari locali.

Articolo 3

E' vietata qualsiasi nomina che non abbia esclusivamente lo scopo di provvedere regolarmente alla copertura di un posto vacante.

Articolo 4

L'Allegato I determina le autorità che esercitano i poteri demandati dal presente Statuto alla "Autorità investita del potere di nomina".

Articolo 5

Qualsiasi decisione individuale, prevista dal presente Statuto, dev'essere motivata e comunicata senza indugio per iscritto all'agente interessato.

Le nomine, gli inquadramenti in organico, le promozioni e le decisioni relative alla cessazione dalle funzioni di un agente sono portate a conoscenza del personale.

Le decisioni previste all'Allegato I sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6

Tutela dei funzionari

L'Istituzione assiste l'agente in qualsiasi procedimento contro gli autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati contro la persona o i beni di cui l'agente, o i suoi congiunti, siano fatti oggetto a motivo della sua qualità o delle sue funzioni.

L'Istituzione risarcisce l'agente dei danni in conseguenza subiti, semprechè l'agente stesso, intenzionalmente o per negligenza grave, non abbia dato origine ai danni.

Articolo 7

Privilegi e immunità

I privilegi e le immunità di cui beneficiano alcuni agenti a norma del Protocollo allegato al Trattato sono conferiti nell'interesse dell'Istituzione. Tali privilegi e immunità non dispensano gli agenti che ne godono dall'adempimento dei loro obblighi privati nè dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta siano in causa i privilegi e le immunità, l'agente interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 8

Il fascicolo personale dell'agente deve contenere:

1. tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento;

2. le osservazioni eventualmente formulate dall'agente in ordine ai documenti di cui al comma precedente.

Ogni documento dev'essere registrato, numerato e inserito nel fascicolo senza soluzione di continuità, e l'Istituzione non puo' opporre a un agente nè produrre contro il medesimo dei documenti che non siano stati a lui comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

L'avvenuta comunicazione di ogni documento è comprovata dalla firma dell'agente o, in mancanza di questa, da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alle condizioni previste all'articolo 53, l'agente ha il diritto di ottenere, non appena venga iniziata un'azione disciplinare, la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti della procedura.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e puo' essere consultato soltanto negli uffici dell'Amministrazione.

Nel fascicolo non dovrà figurare alcuna menzione concernente le opinioni politiche, filosofiche o religiose dell'agente.

## CAPITOLO II

## Doveri e obblighi

### Articolo 9

Obbligo di residenza

L'agente è tenuto a risiedere nel luogo ove esercita il suo ufficio o nelle vicinanze, semprechè la distanza non sia tale da ostacolare l'esercizio delle sue funzioni.

### Articolo 10

Gli agenti della Comunità devono, in ogni circostanza, conformare il loro contegno al loro status di funzionari sopranazionali, qual'è definito all'articolo 1.

Devono astenersi da qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni suscettibili di pregiudicare la dignità delle loro funzioni.

Devono assumere l'impegno di non conservare nè acquisire direttamente o indirettamente alcun interesse in affari, imprese o società connesse al carbone o all'acciaio. Non devono espletare alcuna attività, nè esercitare alcuna occupazione o assolvere alcun incarico che siano incompatibili con l'esercizio normale delle loro funzioni; devono ottenere l'autorizzazione

preventiva dell'autorità investita del potere di nomina prima di dedicarsi ad occupazioni esterne.

Tutti i diritti relativi a lavori effettuati dall'agente nell'esercizio delle sue funzioni sono riservati all'Istituzione.

Articolo 11

Utilizzazione di informazioni

A. Gli agenti sono tenuti a osservare una discrezione assoluta su tutto quanto concerne fatti e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; non devono, sotto qualsiasi forma, comunicare a persona non autorizzata a prenderne conoscenza documenti o informazioni che non siano già stati resi di pubblico dominio. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione dalle funzioni.

B. Gli agenti non devono pubblicare, nè far pubblicare, a titolo personale o in collaborazione, qualsiasi testo relativo alla Comunità senza autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 12

L'agente che nell'esercizio delle proprie funzioni si trovi a dover esprimere un parere su un affare nella cui trattazione o soluzione egli abbia un personale interesse, di natura da pregiudicare la sua libertà di giudizio, deve informarne l'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 13

Nessun agente puo' accettare, senza l'autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina, onorificenze, decorazioni, favori, doni od onorari, da un Governo o da qualsiasi altra fonte esterna alla Istituzione, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di una licenza speciale per servizio militare o nazionale, e in ragione di tali servizi.

Articolo 14

Responsabilità gerarchica

Gli agenti, quale che sia il loro grado gerarchico, sono responsabili dell'esecuzione dei compiti loro affidati.

L'agente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile, nei confronti dei propri superiori gerarchici, dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini che ha dato. La responsabilità personale dei suoi subordinati non lo libera dalle responsabilità che gli incombono.

Qualora un ordine ricevuto appaia viziato da irregolarità, o qualora l'agente ritenga che la sua esecuzione possa determinare inconvenienti gravi, egli deve, eventualmente per iscritto, esprimere la propria opinione al suo superiore; se l'ordine gli viene confermato per iscritto, deve eseguirlo.

Responsabilità finanziaria

Ogni agente puo' essere tenuto a riparare, in tutto o in parte, il pregiudizio subito dall'Istituzione a causa di mancanze personali gravi, eventualmente nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità investita del potere di nomina, dopo aver espletato le formalità prescritte in materia disciplinare.

Articolo 15

L'agente non puo' deporre in giudizio, come parte, teste o esperto, sulle constatazioni fatte a motivo delle sue funzioni, salvo se autorizzato dall'autorità investita del potere di nomina.

L'autorizzazione puo' essere rifiutata soltanto quando gli interessi della Comunità lo esigano e semprechè tale decisione non sia suscettibile di provocare conseguenze penali per l'agente interessato.

Tale obbligo permane anche dopo la cessazione dalle funzioni.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano agli agenti o ex-agenti dell'Istituzione citati come testi dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità, o dinanzi al Consiglio di disciplina dell'Istituzione, per un procedimento nel quale sia parte in causa un agente o un ex-agente della Comunità.

## CAPITOLO III

## Incompatibilità

### Articolo 16

Gli agenti che si presentano candidati a funzioni pubbliche elettive devono chiedere una licenza senza assegni per un periodo che non puo' essere superiore a tre mesi.

L'autorità investita del potere di nomina esamina la posizione degli agenti eletti a funzioni pubbliche. A seconda dell'importanza delle funzioni stesse e degli obblighi che esse comportano per il titolare, l'autorità investita del potere di nomina decide se l'agente debba essere mantenuto in attività di servizio. oppure collocato nella posizione contemplata dall'articolo 33.

### Articolo 17

1. Due coniugi non possono prestare servizio presso la stessa Istituzione se non con l'autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina.

2. Qualora il coniuge di un agente eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, deve esserne data comunicazione all'Istituzione.

Quando tale attività si riveli incompatibile con le funzioni dell'agente dell'Istituzione, l'autorità investita del potere di nomina, previo parere della Commissione paritetica, decide se l'agente debba essere mantenuto nelle sue funzioni, trasferito ad altro servizio, oppure se nei suoi confronti si renda necessaria l'applicazione dell'articolo 41.B.

Articolo 18

Per svolgere le funzioni previste all'Allegato I, gli agenti devono impegnarsi a non esercitare alcuna attività professionale, retribuita o meno, negli affari, imprese o associazioni connesse con il carbone o l'acciaio, durante un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione dalle funzioni.

A loro richiesta, l'autorità investita del potere di nomina puo' accordare agli stessi delle deroghe generali o parziali alle disposizioni che precedono.

## CAPITOLO IV

## Organi amministrativi e relazioni con il personale

Articolo 19

### Comitato del Personale

### Competenze

Gli interessi del personale sono rappresentati presso l'Istituzione da un Comitato del Personale.

Il Comitato del personale assicura un contatto permanente tra l'Amministrazione e gli agenti. Esso coopera al buon funzionamento dei servizi, consentendo all'opinione del personale di appalesarsi e di esprimersi.

Il Comitato esercita le funzioni previste nel presente Statuto e negli Allegati.

Il Comitato rende edotti gli organi competenti dell'Istituzione di qualsiasi difficoltà di carattere generale relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, dei suoi Allegati e del Regolamento generale della Comunità, e sottopone loro ogni utile suggerimento al riguardo. Puo' essere consulato su qualsiasi difficoltà di tal natura.

Il Comitato sottopone agli organi competenti dell'Istituzione tutti i suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e tutte le proposte intese a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita degli agenti.

Il Comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale posti in essere

dall'Istituzione nell'interesse degli agenti; previo accordo dell'Istituzione, il Comitato puo' creare qualsiasi servizio del genere.

Composizione

Il Comitato del Personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplementi, eletti di anno in anno a scrutinio segreto, alle condizioni fissate nell'Allegato III.

Articolo 20

Commissione paritetica

La Commissione paritetica esercita le funzioni contemplate dal presente Statuto.

E' costituita all'inizio di ogni anno, alle condizioni fissate nell'Allegato III.

Articolo 21

Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina esercita le funzioni contemplate dal presente Statuto.

La sua composizione e il suo regolamento di procedura sono definiti nell'Allegato III.

Qualora i membri della Commissione di Disciplina siano scelti tra gli agenti dell'Istituzione,essi devono essere di grado almeno uguale a quello dello agente il cui caso è sottoposto all'esame della Commissione.

Articolo 22

Comitato dei Rapporti

Un Comitato dei Rapporti puo' essere costituito all'inizio di ogni anno dall'autorità investita del potere di nomina.

I lavori del Comitato dei Rapporti sono segreti.

La sua competenza, composizione e procedura sono determinate nell'Allegato III.

Articolo 23

Commissione d'Invalidità

Il Presidente dell'Istituzione istituisce una Commissione d'Invalidità, che svolge le funzioni assegnatele dal presente Statuto.

La sua composizione e la sua procedura sono definite nell'Allegato III.

I lavori della Commissione sono segreti.

## CAPITOLO V

## Organizzazione del Personale

Articolo 24

Gli agenti sono classificati, a seconda della natura delle funzioni e delle attribuzioni, in 13 gradi raggruppati in categorie corrispondenti a funzioni della stessa natura.

La prima categoria comprende i gradi da 1 a 8.

La seconda categoria comprende i gradi da 6 a 10.

La terza categoria comprende i gradi da 9 a 13.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni che precedono, gli impieghi di una stessa specialità professionale possono essere riuniti in quadri raggruppanti un certo numero di gradi di una o più delle categorie suindicate.

Gli agenti di una stessa categoria o di uno stesso quadro sono soggetti a condizioni identiche di assunzione e di carriera.

I primi quattro gradi comprendono cinque scatti come massimo; i gradi successivi ne comprendono sei.

Per gli agenti che abbiano raggiunto l'ultimo scatto del grado più alto della loro carriera, cosi' come determinata nell'Allegato I, l'autorità investita

del potere di nomina puo' utilizzare i due scatti supplementari all'uopo previsti.

Articolo 25

Quadro degli impieghi

L'elenco degli impieghi corrispondenti a ciascun grado, in ognuna delle categorie e in ciascun quadro è determinata in conformità all'articolo 78 del Trattato.

In base agli effettivi fissati dalla Commissione prevista all'articolo 78 del Trattato, il numero degli impieghi di ciascun grado è stabilito dall'Istituzione e comunicato alla detta Commissione. Ogni riduzione del numero degli impieghi di ciascun grado deve dar luogo alla procedura prevista all'articolo 34.

Le funzioni e le attribuzioni dei singoli impieghi di ciascuna categoria e di ciascun quadro sono descritte nell'Allegato I.

Articolo 26

Inquadramento degli agenti

L'autorità investita del potere di nomina provvede, nell'interesse del servizio, ad assegnare, mediante nomina o trasferimento, ciascun agente a un impiego della categoria o del quadro corrispondente al suo grado.

Un agente puo' essere chiamato ad occupare ad interim un impiego in una categoria o in un quadro corrispondente al suo grado o a un grado superiore a quello cui appartiene. A decorrere dal terzo mese del suo interim, l'agente percepisce un'indennità differenziale.

La durata degli incarichi interinali è limitata a un anno, fatta salva la deroga di cui all'articolo 32, 6°.

## CAPITOLO VI

### Assunzione e nomine

Articolo 27

Per essere ammesso al beneficio dello Statuto è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1. essere cittadino di uno dei paesi di cui all'articolo 79 del Trattato, salvo deroga eccezionale in forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina, e godere dei diritti civili;

2. trovarsi in posizione regolare per quanto concerne le leggi applicabili nei suoi confronti in materia di obblighi militari;

3. offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle sue funzioni;

4. aver sostenuto il concorso per titoli o per esami nelle condizioni previste all'Allegato II, salvo per quanto concerne i funzionari temporanei;

5. soddisfare ai requisiti fisici definiti all'Allegato II.

Gli agenti sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

Articolo 28

Posti vacanti

Le nomine devono tendere ad assicurare alla Istituzione la collaborazione di agenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini dei paesi di cui all'articolo 79 del Trattato.

Per provvedere a un posto qualsiasi, l'autorità investita del potere di nomina, dopo aver esaminato

1. le possibilità di promozione,
2. le possibilità di trasferimento,

dà inizio alla procedura di concorso.

I concorsi per titoli o per esami, o congiuntamente per i due sistemi, si svolgono nelle condizioni previste all'Allegato II.

La Commissione d'esame stabilisce la graduatoria d'idoneità dei candidati.

Il candidato designato in tale graduatoria dall'autorità investita del potere di nomina è assunto con il grado di base della sua categoria o del suo quadro.

Tuttavia, nei limiti determinati nell'Allegato IV, alcuni agenti possono essere assunti con un grado diverso dal grado di base della loro categoria o del loro quadro.

Articolo 29

Il bando di concorso, deciso dall'autorità investita del potere di nomina, deve fare pubblico appello ai candidati, un mese almeno prima della data limite prevista per l'accettazione delle candidature e almeno due mesi prima della data degli esami.

L'autorità investita del potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati ammessi al concorso, dopo essersi accertata che soddisfino alle condizioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 27.

## CAPITOLO VII

### Posizioni

**Articolo 30**

Le posizioni amministrative nelle quali è collocato ogni agente possono essere :

1° attività di servizio,
2° comando,
3° congedo per motivi personali,
4° disponibilità,
5° chiamata alle armi.

**Articolo 31**

Per attività di servizio s'intende la posizione dell'agente che esercita in una delle Istituzioni le funzioni per le quali è stato nominato.

Oltre ai congedi previsti dall'articolo 51, l'agente puo' beneficiare, a titolo eccezionale, di congedi speciali di breve durata, continuando a percepire lo stipendio.

L'agente puo' essere collocato in congedo d'ufficio, a seguito di una visita effettuata da un medico designato dall'Istituzione, qualora lo esiga il suo stato di salute, ovvero in caso di malattia contagiosa dichiaratasi nella sua famiglia.

In caso di contestazione da parte dell'agente, viene sollecitato il parere della Commissione d'Invalidità, prevista all'articolo 23.

**Articolo 32**

Comando

Per comando s'intende la posizione dell'agente che dalla propria Istituzione viene designato ad occupare temporaneamente un impiego in un'altra Istituzione della Comunità, ovvero in un organismo nazionale, soprannazionale, internazionale o privato.

Durante il comando l'agente continua a godere di tutti i diritti, e rimane soggetto agli obblighi cui deve sottostare in ragione dell'appartenenza alla Istituzione di origine.

Il collocamento in posizione di comando si effettua alle condizioni seguenti :

1° è deciso dall'autorità investita del potere di nomina, con il consenso dell'interessato:

2° la durata è fissata dall'autorità investita del potere di nomina:

3° allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato puo' chiedere che sia posto fine al comando;

4° l'agente comandato ha diritto a un'indennità differenziale, quando l'impiego dov'è comandato comporti una retribuzione inferiore a quella corrispondente al proprio grado e scatto, nell'Istituzione di origine: ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese occasionate dal comando:

5° l'agente e l'Istituzione continuano a versare i contributi per la pensione in base allo stipendio corrispondente al grado e allo scatto dell'agente nell'Istituzione di origine:

6° l'agente comandato conserva il proprio impiego che puo' essere in questo caso assicurato da un interim a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 26:

7° al termine del periodo di comando, l'agente riassume immediatamente l'impiego che occupava in precedenza.

Articolo 33

Congedo per motivi personali

Gli agenti possono, a titolo eccezionale e a loro richiesta, essere posti in congedo senza assegni, per motivi personali.

La durata del congedo è limitata a due anni.

Il congedo puo' essere rinnovato a due riprese per un anno.

Durante il periodo di congedo, l'agente sospende temporaneamente :

a) di esercitare le sue funzioni,
b) di percepire gli emolumenti relativi al suo grado,
c) di partecipare all'avanzamento e alla promozione.

L'agente continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione, semprechè durante la licenza continui a versare la totalità dei contributi per la pensione, in base allo stipendio corrispondente al suo grado e scatto nell'Istituzione di origine.

Il collocamento in congedo per motivi personali si effettua alle condizioni seguenti :

1° viene accordato a richiesta dell'interessato, dall'autorità investita del potere di nomina,

2° la proroga del congedo dev'essere sollecitata due mesi prima dello spirare del periodo in corso:

3° l'agente puo' essere sostituito nel suo impiego:

4° allo spirare del congedo per motivi personali, l'agente è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego della categoria o del quadro corrispondente al suo grado.

L'agente gode di un diritto di priorità nell'assegnazione all'impiego che occupava prima del suo congedo, qualora l'impiego stesso si renda vacante entro i cinque anni successivi alla sua reintegrazione. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente conserva i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante in un impiego della categoria o del quadro corrispondente al suo grado. In caso di un secondo rifiuto, puo' essere collocato nella posizione prevista all'articolo 41 B.

Articolo 34

Per disponibilità s'intende la posizione dell'agente che, per una durata limitata a quattro anni, cessi dall'esercitare le sue funzioni e dal beneficiare dei suoi diritti a stipendi, indennità e avan-

zamento, ma continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione in base allo stipendio relativo al suo grado e scatto nell'Istituzione di origine.

Sono collocati in disponibilità :

Gli agenti il cui rapporto di lavoro viene rescisso, quando le esigenze del servizio impongono una riduzione di personale che comporti delle soppressioni di impieghi.

Quando si riveli necessario procedere a una riduzione del personale, l'autorità investita del potere di nomina, previo parere della Commissione Paritetica, stabilisce i criteri in base ai quali tale misura sarà adottata.

L'elenco degli agenti colpiti da tale misura è fissato dall'autorità investita del potere di nomina, tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, dell'anzianità, come anche della ripartizione geografica del personale.

L'elenco è portato a conoscenza degli interessati che possono presentare ricorso alle condizioni previste all'articolo 58 dello Statuto.

Per tutta la durata della disponibilità, questi agenti hanno un diritto di priorità assoluta per essere reintegrati in qualsiasi impiego della categoria o del quadro corrispondente al loro grado, che si renda vacante o sia creato, semprechè siano ancora in possesso delle attitudini richieste.

Tali agenti beneficiano, per due anni, di un'indennità mensile corrispondente alla retribuzione prevista all'articolo 47, 1° e, per altri due anni, di un'indennità uguale alla metà di tale retribuzione.

Trascorsi quattro anni di disponibilità, gli agenti ricevono una pensione proporzionale, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.

Articolo 35

Posizione "chiamata alle armi"

L'agente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato nella posizione speciale "chiamata alle armi".

L'agente è sospeso dal beneficio dello stipendio, ma continua ad acquisire diritti all'avanzamento, come anche alla pensione, qualora effettui, al termine dei suoi obblighi militari, il versamento retroattivo del suo contributo alla pensione.

L'agente chiamato a compiere un periodo d'istruzione militare o richiamato alle armi beneficia, per la durata di tale periodo, di un congedo con assegni.

## CAPITOLO VIII

## Periodi di prova

### Articolo 36

Tutti gli agenti, ad eccezione di quelli dei gradi 1 e 2, sono tenuti ad effettuare un periodo di prova di sei mesi prima di poter essere nominati funzionari di ruolo.

Al più tardi, un mese prima dello spirare del periodo di prova, l'interessato è oggetto di un rapporto sulle sue capacità a espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, come anche sul rendimento e sul comportamento in servizio.

Il rapporto puo' proporre :

- l'inquadramento dell'agente nell'organico:
- la proroga del periodo di prova per un periodo di tre mesi al massimo:
- la rescissione del rapporto di lavoro al termine del periodo di prova.

Il rapporto viene comunicato all'agente in prova, il quale puo' formulare per iscritto le proprie osservazioni.

Il rapporto è trasmesso per decisione, insieme con le osservazioni, all'autorità investita del potere di nomina.

Qualora venga adottata la decisione di non confermare l'agente, quest'ultimo beneficerà di un'indennità corrispondente a tre mesi dello stipendio previsto all'articolo 47, 1°.

## CAPITOLO IX

### Note di qualifica - Avanzamento - Promozione

#### Articolo 37

Rapporti annuali

1° Per ciascun agente viene stabilito dal suo capo responsabile un rapporto annuale sulla sua competenza, sul suo rendimento e sul suo comportamento in servizio.
Il rapporto è compilato su un formulario stabilito dall'autorità investita del potere di nomina, previa eventuale consultazione della Commissione Paritetica.
Prima di compilare il rapporto annuale, il capo responsabile puo' invitare il capo di un ufficio subordinato a effettuare un rapporto sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio dell'agente interessato. Il rapporto fa parte del rapporto annuale redatto dal capo responsabile.

2° Il rapporto annuale è riassunto dal capo responsabile in una nota di qualifica accompagnata da un giudizio d'insieme, che vengono comunicati all'agente.

3° L'agente appone la propria sigla alla nota di qualifica e la restituisce, entro otto giorni dalla ricezione, aggiungendovi tutte le osservazioni che desidera formulare.

4° Il rapporto, la nota di qualifica e le osservazioni eventuali dell'agente sono trasmessi all'autorità investita del potere di nomina, che redige le note di qualifica finali.

#### Articolo 38

Avanzamento

1° Lo scatto è automatico: si traduce in un aumento di stipendio ai tassi successivi e dopo i termini di anzianità previsti nella scala degli stipendi base che formano oggetto del Regolamento generale della Comunità.

2° Gli agenti possono, una volta in ciascun grado,

beneficiare per meriti eccezionali, di un doppio scatto in forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 39

Promozione

1° La promozione è conferita con decisione dell'autorità investita del potere di nomina. Essa comporta per l'agente la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene, ed è effettuata esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado. Questo minimo e le norme che determinano la scelta sono stabiliti all'Allegato IV.

2° Il passaggio degli agenti da una categoria a un grado della categoria superiore dà luogo a un concorso.

3° All'agente che beneficia di una promozione o di un mutamento di categoria, viene concesso lo scatto di stipendio del suo nuovo grado immediatamente superiore allo stipendio di cui beneficiava prima della nomina.

L'anzianità di scatto maturata nel grado precedente è riportata nello scatto del nuovo grado.

## CAPITOLO X

## Cessazione definitiva dal servizio

Articolo 40

La cessazione definitiva dalle funzioni risulta :

- dalle dimissioni,
- dalla dispensa dal servizio nell'interesse del servizio,
- dal licenziamento per insufficienza professionale,
- dalla revoca,
- dal collocamento in pensione.

Articolo 41

A. Le dimissioni presentate dall'agente possono risultare soltanto da una domanda scritta dall'interessato, nella quale sia precisata inequivocabilmente l'intenzione di cessare definitivamente da ogni attività in seno all'Istituzione.

La decisione dell'autorità investita del potere di nomina che rende definitive le dimissioni deve avvenire nel termine di un mese a datare dalla ricezione della lettera di dimissioni.

Le dimissioni prendono effetto dalla data fissata dall'autorità investita del potere di nomina; la data non puo' essere posteriore di tre mesi all'invio della lettera di dimissioni per gli agenti della categoria A, e di un mese per gli agenti delle altre categorie.

B. L'agente puo' essere dichiarato dimissionario d'ufficio dalle funzioni nei casi in cui non risponda più alle condizioni fissate all'articolo 27, 1° e 2° e altresi' nei casi previsti agli articoli 17 e 33.

La decisione motivata è adottata dall'autorità investita del potere di nomina, previo parere della Commissione Paritetica, e dopo aver ascoltato l'interessato.

Gli agenti che hanno presentato le dimissioni o che sono stati dichiarati dimissionari d'ufficio beneficiano delle disposizioni del regime di pensione loro applicabili.

Articolo 42

Dispensa dal servizio nell'interesse del servizio

Gli agenti titolari di un impiego dei gradi da 1 a 3 incluso possono essere dispensati dal servizio nell'interesse del servizio.

La dispensa dal servizio non riveste carattere di misura disciplinare.

L'agente dispensato dal servizio, e che non sia assegnato ad altro impiego della categoria o del quadro corrispondente al suo grado, percepisce per tre

anni un'indennità mensile corrispondente alla retribuzione prevista all'articolo 47, 1°.

Al termine di tale periodo, l'agente beneficia di una pensione uguale a quella che avrebbe acquisita a sessant'anni, qualora a tale età avesse totalizzato un numero di annualità pari al doppio del numero degli anni di servizio maturati all'atto del collocamento in pensione.

Il totale non puo' tuttavia superare il numero di annualità che l'agente avrebbe potuto acquisire restando in funzione fino all'età di sessant'anni.

Articolo 43

Licenziamento per insufficienza professionale

L'agente che dimostri insufficienza professionale puo' essere licenziato :

sia a richiesta del capo responsabile;
sia su raccomandazione del Comitato dei Rapporti.

La proposta di licenziamento di un agente deve esporre le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato: quest'ultimo vi appone la propria sigla e la rinvia entro un termine di otto giorni dalla ricezione, accompagnandola con tutte le osservazioni che desideri presentare.

La decisione motivata è adottata dall'autorità investita del potere di nomina, dopo aver espletato le formalità prescritte in materia disciplinare.

L'agente licenziato beneficia di una pensione proporzionale, alle condizioni previste nel regime delle pensioni.

Articolo 44

Collocamento in pensione

1° Con salvezza del disposto degli articoli 34, 42 e 43, gli agenti beneficiano del diritto alla pensione a partire dall'età di 60 anni. A loro richiesta, sono mantenuti in servizio fino all'età di 65 anni e continuano a maturare nuovi diritti alla

pensione se non hanno ancora raggiunto il massimo previsto nel regime di pensione.

2° Quando la Commissione prevista all'articolo 23 riconosce che un agente non soddisfa ormai definitivamente alle condizioni previste all'articolo 27, 5. l'agente puo' essere ammesso a beneficiare della pensione proporzionale, alle condizioni previste dal regime delle pensioni, a sua richiesta o su decisione dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 45

Qualifica di agente onorario

All'agente che cessa definitivamente dalle funzioni, puo' essere conferita la qualifica di agente onorario, sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore, in forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina.

## CAPITOLO XI

## Regolamento generale della Comunità

Articolo 46

Le materie qui di seguito elencate :

a) stipendi e indennità previste all'articolo 47;
b) regime di sicurezza sociale previsto all'articolo 49;
c) regime delle pensioni previsto all'articolo 50;
d) disposizioni relative all'organizzazione del lavoro previste all'articolo 51;
e) termini per gli scatti di anzianità;

formano oggetto di un Regolamento generale della Comunità, per il quale è prevista una revisione ogni tre anni alle condizioni seguenti :

1° La Commissione prevista all'articolo 78 del Trattato fissa la data per procedere alla revisione

del Regolamento generale.

2° Per procedere alla revisione è istituita una Commissione del Regolamento, composta pariteticamente di rappr:sentanti delle Istituzioni e di rappresentanti dell'insieme del personale della Comunità; ciascuna parte ha diritto ad essere rappresentata da tre persone per ciascuna Istituzione.

3° Tre mesi prima della data fissata per la revisione, ciascuna parte notifica all'altra i punti sui quali ritiene che il Regolamento precedente debba essere modificato.

4° Le parti si riuniscono alla data fissata per la revisione.

5° Al più tardi un mese dopo la data fissata per la revisione, la Commissione del Regolamento è tenuta a trasmettere per decisione, alla Commissione prevista all'articolo 78 del Trattato, il processo verbale delle sue deliberazioni.

## CAPITOLO XII

## Retribuzione e indennità

### Articclo 47

Il Regolamento generale della Comunità determina, nelle condizioni previste al presente Statuto :

1° lo stipendio relativo a ciascun grado e scatto e gli assegni familiari;

2° l'anzianità richiesta per l'avanzamento;

3° l'ammontare sia dell'indennità di residenza accordata a tutti gli agenti, sia dell'indennità di separazione accordata agli agenti che prima della loro entrata in funzione risiedevano in modo permanente da oltre sei mesi in una località situata ad una distanza superiore a 25 km. dalla sede;

4° l'ammontare dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità di rimpatrio;

5° l'ammontare delle spese di viaggio, di trasloco, di missione e di rappresentanza;

6° le categorie di agenti ai quali è accordata sia una indennità di funzione e l'ammontare di detta indennità, sia un'indennità forfettaria per il rimborso delle spese di trasferimento di servizio in un settore limitrofo alla sede dell'Istituzione, come anche l'ammontare di tale indennità e le condizioni per la sua attribuzione;

7° le condizioni di rimborso delle spese per il viaggio annuale al paese d'origine.

Articolo 48

Gli agenti colpiti dal divieto previsto all'articolo 18 beneficeranno per 3 anni, a decorrere dalla data di cessazione dalle funzioni, semprechè quest'ultima non risulti da licenziamento per motivi disciplinari, di un'indennità mensile eguale alla metà dello stipendio previsto all'articolo 47, 1°.

In caso di infrazione a tale divieto, il rimborso dell'indennità potrà essere imputato sulla pensione dell'interessato, in forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina, dopo aver espletato le formalità previste in materia disciplinare.

In caso di dispensa dal servizio nell'interesse del servizio, l'indennità di che trattasi non puo' essere cumulata con l'indennità di dispensa dal servizio.

## CAPITOLO XIII

## Sicurezza Sociale

Articolo 49

Il Regolamento generale della Comunità determina, nelle condizioni previste al presente Statuto :

1° le modalità secondo le quali gli agenti, il coniuge, i figli e le altre persone a carico conviventi sono coperti contro i rischi di malattia, di interventi chirurgici, come anche le modalità secondo

le quali gli agenti sono coperti contro i rischi d'infortuni sofferti in servizio. Gli agenti sono chiamati a partecipare, fino a concorrenza di un terzo come massimo, al pagamento dei premi relativi alla copertura di tali rischi, senza che la partecipazione possa eccedere il 2 % del loro stipendio base:

2° il premio di natalità:

3° l'indennità in caso di decesso, accordata al coniuge sopravvivente, agli orfani o alle persone a carico:

4° le condizioni per l'attribuzione, a titolo eccezionale, di sussidi a un agente.

Articolo 50

Pensione

Gli agenti e i loro aventi diritto beneficiano di una pensione alle condizioni previste dal regime generale del collocamento a riposo e delle pensioni, qual'è determinato dal Regolamento generale della Comunità, alle condizioni previste nel presente Statuto.

## CAPITOLO XIV

## Durata del lavoro e licenze

Articolo 51

Il Regolamento generale della Comunità determina, alle condizioni previste dal presente Statuto :

1° la durata del lavoro in ciascuna Istituzione, che non potrà essere superiore a 44 ore settimanali;

i limiti e le condizioni nelle quali, quando lo esigano le necessità del servizio, l'agente puo' essere chiamato a lavorare oltre le ore normali di servizio e oltre la durata regolamentare;

le categorie di agenti per i quali le ore di lavoro

effettuate per ragioni di servizio, oltre la durata normale o in un giorno non lavorativo, sono considerate ore di straordinario:

la retribuzione delle ore di straordinario;

2° la durata delle ferie annuali e i giorni concessi per il viaggio:

la durata del congedo di maternità;

le norme da applicare ai congedi di malattia;

il numero dei giorni festivi.

## CAPITOLO XV

## Disciplina

### Articolo 52

A. Qualsiasi infrazione al presente Statuto, commessa deliberatamente o per inosservanza dello stesso, espone l'agente a un procedimento disciplinare.

L'autorità investita del potere di nomina decide se vi sia motivo di iniziare il procedimento disciplinare a seguito di una infrazione siffatta.

B. Il procedimento disciplinare puo' determinare una delle sanzioni seguenti :

1° ammonimento scritto,
2° biasimo,
3° sospensione temporanea dall'avanzamento,
4° riduzione dello stipendio o retrocessione,
5° revoca.

### Articolo 53

### Procedimento disciplinare

Alla Commissione di Disciplina, prevista all'articolo 21, è inviato un rapporto dell'autorità investita del potere di nomina nel quale devono essere chiaramente specificati i fatti imputati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

Fin dall'inizio del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione di Disciplina designa un membro della Commissione in qualità di relatore.

L'agente incolpato ha diritto di ottenere, non appena aperto il procedimento disciplinare, la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento.

Egli puo' presentare dinanzi alla Commissione di Disciplina le sue osservazioni a voce o per iscritto, citare testi e farsi assistere da un difensore di fiducia.

Anche l'amministrazione ha il diritto di citare testi.

I membri della Commissione di Disciplina possono far valere delle cause legittime di astensione.

L'agente incolpato puo' ricusare uno dei membri della Commissione ad eccezione del Presidente.

Articolo 54

Ove non si ritenga sufficientemente istruita sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti si sono svolti, la Commissione di Disciplina puo' ordinare un'inchiesta.

Alla luce delle osservazioni scritte, che gli sono state presentate, e tenuto all'occorrenza conto delle dichiarazioni verbali dell'interessato e dei testi, come anche delle risultanze dell'inchiesta cui si sia eventualmente proceduto, la Commissione di Disciplina emette a maggioranza un parere motivato sulle sanzioni che i fatti contestati debbono comportare a suo giudizio e trasmette tale parere all'autorità investita del potere di nomina, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato inviato il rapporto. Il termine è portato a tre mesi, qualora la Commissione abbia fatto procedere a un'inchiesta.

Quando il fatto addebitato all'agente abbia dato luogo a denunzia all'Autorità giudiziaria, la Commissione di Disciplina puo' stabilire di soprassedere a emettere il proprio parere fino a quando non sia intervenuta la decisione del Tribunale.

Articolo 55

Ammonimento scritto e biasimo

Le sanzioni dell'ammonimento e del biasimo possono essere inflitte a un agente dall'autorità investita del potere di nomina, senza consultazione della Commissione di Disciplina, sia su proposta del suo capo responsabile, sia su raccomandazione del Comitato dei Rapporti, sia di propria iniziativa, dopo aver ascoltato l'interessato.

L'ammonimento e il biasimo sono comunicati all'interessato in duplice copia. L'interessato ne restituisce una copia, dopo avervi apposto la propria sigla.

Articolo 56

In caso di colpa grave commessa da un agente, sia che si tratti di una mancanza agli obblighi professionali o di una infrazione di diritto comune, il responsabile puo' essere immediatamente sospeso dal servizio, con o senza stipendio, dall'autorità investita del potere di nomina.

La posizione dell'agente sospeso dev'essere definitivamente regolata entro quattro mesi a decorrere dal giorno della sospensione.

Tuttavia, quando l'agente sia sottoposto a giudizio per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'organo giudicante.

Articolo 57

L'agente colpito da punizione disciplinare, e che non sia stato radiato dai quadri puo', dopo tre anni - se si tratta dell'ammonimento o del biasimo - e dopo sei anni - se si tratta di altra sanzione - presentare una domanda intesa ad ottenere la cancellazione dell'annotazione relativa nel fascicolo personale.

L'autorità investita del potere di nomina decide, previo parere della Commissione di Disciplina, se la domanda dell'interessato debba essere accolta favorevolmente; in caso affermativo, all'agente dovrà essere comunicato il fascicolo personale nella sua nuova composizione.

## CAPITOLO XVI

### Ricorsi

**Articolo 58**

Ogni controversia tra la Comunità e una delle persone contemplate dal presente Statuto è sottoposta alla Corte di Giustizia.

I ricorsi sono istruiti e giudicati secondo quanto previsto da un regolamento di procedura stabilito dalla Corte di Giustizia.

## CAPITOLO XVII

### Disposizioni transitorie

**Articolo 59**

Gli agenti possono essere inquadrati in un grado qualsiasi di una categoria o di un quadro previsti dall'articolo 24 dello Statuto :

1° se soddisfano alle condizioni generali di cui all'articolo 27, 1° e 2°;

2° se sono da oltre sei mesi titolari di un contratto alla data dell'entrata in vigore dello Statuto;

gli agenti che non soddisfano a questa condizione, sono nominati funzionari in prova e saranno inquadrati alle condizioni previste dall'articolo 36;

3° se sono oggetto di un rapporto favorevole dell'autorità investita del potere di nomina.

Gli agenti ammessi al beneficio dello Statuto, in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, possono essere classificati in qualsiasi scatto del loro grado.

**Articolo 60**

Le nomine, sia di ruolo che in prova, effettuate in applicazione delle presenti disposizioni transitorie hanno effetto a decorrere dalla data fissata nella decisione di nomina. Gli agenti conservano il beneficio dell'anzianità di servizio acquisita a partire dalla data della loro entrata in servizio presso la Comunità.

L'ammissione al beneficio dello Statuto, in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, comporta la rinuncia da parte degli interessati al beneficio delle clausole del contratto e delle disposizioni del Regolamento provvisorio del personale dell'Istituzione.

Gli agenti devono sottoscrivere per iscritto la rinuncia.

La rinuncia non puo' essere applicata a danno degli agenti per il rimborso di spese già effettuate o in corso.

In deroga alle disposizioni che precedono :

1° gli agenti ammessi al beneficio dello Statuto e i cui emolumenti siano inferiori a quelli che percepivano all'atto dell'inquadramento, hanno diritto a un'indennità compensatrice pari alla differenza tra le due retribuzioni fino alla scadenza del loro contratto.

2° agli agenti che, a norma dell'articolo 47, 3, non dovessero più beneficiare dell'indennità di separazione, viene corrisposta mensilmente, a titolo di indennità compensatrice, la differenza tra la somma che percepivano in qualità di non residenti all'atto della loro ammissione allo Statuto e l'ammontare dell'indennità di residenza definita all'articolo 47, 3°.

Articolo 61

All'atto dell'adozione del presente Statuto, la Commissione prevista all'articolo 78 del Trattato, stabilisce la data per l'inizio dei lavori della Commissione per il Regolamento generale della Comunità.

Questi lavori saranno effettuati in base al Regolamento provvisorio in vigore nelle quattro Istituzioni, come anche in base al progetto di regime delle pensioni.

Un mese prima della data fissata dalla Commissione del Regolamento prevista all'articolo 46, ciascuna parte notificherà all'altra i punti sui quali i regolamenti e il progetto dovrebbero essere modificati.

Al più tardi un mese dopo la data fissata dalla Commissione del Regolamento, prevista all'articolo 46, le parti sono tenute a trasmettere per decisione alla Commissione il processo verbale delle loro deliberazioni.

## CAPITOLO XVIII

### Articolo 62

La Commissione dei Presidenti potrà stabilire degli emendamenti al presente Statuto, su proposta di una delle Istituzioni e dopo consultazione delle altre Istituzioni, come anche del Comitato del Personale di ciascuna Istituzione, e, all'occorrenza, previo parere della Commissione del Regolamento generale prevista all'articolo 46.

Gli emendamenti entreranno in vigore alle stesse condizioni del presente Statuto.

Gli Allegati previsti dal presente Statuto saranno stabiliti da ciascuna Istituzione e potranno essere emendati, dopo consultazione del personale dell'Istituzione interessata. Gli Allegati e i loro eventuali emendamenti saranno sottoposti al parere della Commissione dei Presidenti, prima della loro entrata in vigore.

Conformemente al Paragrafo 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, il presente Statuto è stato elaborato dalla Commissione dei Presidenti, composta dei Sigg. PILOTTI, MAYER, PELLA e REY in data 28 gennaio 1956.

# Allegati

allo Statuto del Personale della Comunità

## Alta Autorita'

## ALLEGATO I

### Autorità investita del potere di nomina, pubblicità delle decisioni amministrative, incompatibilità, tabella di corrispondenza tra funzioni, gradi, categorie e quadri

#### Articolo 1

Definizione dell'autorità investita del potere di nomina, prevista all'art. 4 dello Statuto

Conformemente alle disposizioni del Trattato e del Regolamento generale di organizzazione, il Presidente dell'Alta Autorità esercita le funzioni demandate dal presente Statuto all'autorità investita del potere di nomina, ad eccezione delle competenze che, a termini del suddetto regolamento, spettano all'Alta Autorità.

#### Articolo 2

Pubblicità delle decisioni amministrative

Sono oggetto di pubblicazione i:

A. nella Gazzetta Ufficiale: i bandi di concorso generali cosi' come definiti all'allegato II.

B. nel Bollettino mensile del personale della Comunità:

- le singole decisioni relative alla nomina, all'inquadramento in organico, alla promozione, al trasferimento, alla fissazione della posizione amministrativa e alla cessazione dalle funzioni,
- la composizione degli organi amministrativi dell'Alta Autorità, previsti ai capitoli IV e XI dello Statuto.

Le misure disciplinari sono oggetto di pubblicazione nel Bollettino mensile soltanto in forza di una decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 3

Incompatibilità prevista all'articolo 18 dello Statuto

A. Sono soggetti all'incompatibilità prevista all'articolo 18 dello Statuto:

- i Direttori e Vice Direttori delle divisioni delle Intese e Concentrazioni, delle Finanze, dei Problemi Industriali e del Mercato;
- gli agenti incaricati del controllo delle Intese autorizzate dall'Alta Autorità;
- gli Ispettori principali e gli Ispettori.

B. Qualora detti agenti siano chiamati a svolgere funzioni che non siano quelle fissate al precedente paragrafo A, gli obblighi imposti dall'articolo 18 dello Statuto conservano il loro effetto durante il periodo previsto da tale articolo.

Le disposizioni dell'articolo 48 dello Statuto sono loro applicabili soltanto in caso di partenza volontaria nel periodo di tre anni successivo al loro cambiamento di funzioni e unicamente per la frazione di questo periodo che resta da compiere.

C. In deroga alle disposizioni del paragrafo B di cui sopra, e a titolo transitorio, gli agenti che, al momento della loro ammissione allo Statuto, erano costretti, in virtù delle disposizioni del loro contratto, alla clausola di incompatibilità prevista all'articolo 8, par. C) del Regolamento provvisorio del personale dell'Alta Autorità, saranno - anche se non svolgono le funzioni previste al par. A di cui sopra - soggetti all'incompatibilità prevista all'articolo 18 dello Statuto fino a quando avranno compiuto il numero di anni di servizio necessario, secondo l'articolo 47 par. A del Regolamento generale della Comunità, per maturare i diritti ad una pensione d'anzianità.

Articolo 4

Corrispondenza tra funzioni e gradi, categorie e quadri, prevista all'articolo 25 dello Statuto.

| Grado | C A T E G O R I A A | C A T E G O R |
|---|---|---|
| 1 | Direttore<br>Consigliere | |
| 2 | Direttore<br>Consigliere<br>Direttore aggiunto * | |
| 3 | Direttore aggiunto<br>Membro di divisione responsabile di una sezione o di un settore d'attività di una divisione *<br>Ispettore principale * | |
| 4 | Membro di divisione responsabile di una sezione, di un ufficio o di un settore d'attività di una divisione<br>Ispettore<br>Capo di servizio * | |
| 5 | Membro di divisione responsabile di un ufficio o dello svolgimento di funzioni di concetto<br>Ispettore aggiunto<br>Capo di servizio amministrativo | |
| 6 | Membro di divisione incaricato dello svolgimento di funzioni di concetto<br>Ispettore aggiunto | Redattore o contabile di classe<br>Agente responsabile di un settor<br>amministrativi * |
| 7 | Membro di divisione incaricato di funzioni di concetto | Redattore o contabile<br>Agente responsabile di un settor<br>amministrativi<br>Correttore *<br>Cassiere * |
| 8 | Membro di divisione esordiente | Redattore: Contabile<br>Agente responsabile di un settor<br>amministrativi<br>Stenografo di conferenza *<br>Correttore<br>Lettore stampa *<br>Cassiere |
| 9 | | Redattore e contabile aggiunti<br>Stenografo di conferenza<br>Lettore stampa |
| 10 | | Redattore e contabile, aggiunto, |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |

Le funzioni contrassegnate con un sono considerate fine di carriera ai sensi dell'articolo 24 de

| I A B | C A T E G O R I A C |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| eccezionale •<br>·e principale nei servizi | |
| ·e nei servizi | |
| ·e nei servizi | |
| | Capo squadra principale Centrale stenodattilografe •<br>Segretaria di classe eccezionale •<br>Commesso di classe eccezionale •<br>Lettore di bozze •<br>Capo operatore offset •<br>Tecnico di classe eccezionale |
| esordiente | Capo squadra Centrale stenodattilografe<br>Segretaria principale • — Disegnatore principale •<br>Commesso principale • — Operatore meccanografia •<br>Lettore di bozze — Capo meccanico •<br>Capo operatore offset — Fotografo principale •<br>Tecnico principale • — Capo centralino •<br>Varitypista • |
| | Segretaria stenodattilografa — Fotografo<br>Commesso — Centralinista •<br>Operatore offset • — Operatore Telex •<br>Varitypista — Capo operatore perforatrice •<br>Disegnatore — Tecnico •<br>Operatore meccanografia — Usciere capo •<br>Meccanico • |
| | Segretaria stenodattilografa — Centralinista<br>Commesso — Operatore Telex<br>Operatore offset — Perforatrice •<br>Disegnatore — Tecnico<br>Operatore meccanografia — Usciere •<br>Meccanico — Autista •<br>Operatore — Capo squadra riproduzione •<br>Fotografo — Magazziniere • |
| | Commesso esordiente — Operatore riproduzione •<br>Operatore — Adunatrice •<br>Perforatrice — Fotocopista •<br>Fattorino • — Magazziniere<br>Autista |

·llo Statuto.

QUADRO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO LINGUISTICO

| Grado | Funzioni |
|---|---|
| L/A | Capo del servizio linguistico*, Capo Interprete* |
| L/B | Revisore-traduttore*, Traduttore principale*, Interprete principale* |
| L/C | Traduttore, Interprete |
| L/D | Traduttore aggiunto, Interprete aggiunto |

## ALLEGATO II

### Concorsi e commissioni

Articolo 1

Bando di concorso

Il bando di concorso, fissato dall'autorità investita del potere di nomina alle condizioni previste all'articolo 29 dello Statuto, previo parere della Commissione Paritetica e consultazione dell'agente responsabile del servizio interessato, deve specificare:

1. la natura del concorso (concorso generale, concorso interno della Comunità, concorso interno dell'Alta Autorità);

2. le modalità (concorso per esami, concorso per titoli, o concorso per titoli ed esami);

3. la natura delle funzioni e attribuzioni afferenti al posto vacante;

4. i titoli e diplomi o il grado di esperienza richiesti per il posto vacante;

5. nel caso di concorso per esami, la natura degli esami e la loro rispettiva quotazione;

6. le conoscenze linguistiche richieste;

7. il limite di età, come anche l'elevazione del limite di età applicabile agli agenti in funzione da almeno un anno;

8. il termine ultimo per il ricevimento delle candidature.

Articolo 2

Candidature

I candidati devono riempire un formulario i cui termini vengono stabiliti dall'autorità investita del potere di nomina.

Ai candidati puo' essere richiesto di fornire qualsiasi documento o informazione supplementare.

I formulari e gli incartamenti dei candidati vengono trasmessi al Presidente della Commissione.

Articolo 3

Conoscenze linguistiche

Per essere nominati a uno dei gradi delle categorie A e B, i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua della Comunità.

Per la nomina a un qualsiasi posto, è tenuto conto delle conoscenze linguistiche dei candidati.

Articolo 4

Composizione della Commissione

Per ogni concorso, viene nominata una Commissione dall'autorità investita del potere di nomina.

Le Commissioni sono composte da un Presidente e da una a tre persone designate dall'autorità investita del potere di nomina, nonchè da un funzionario designato dal Comitato del Personale.

Per determinate prove, la Commissione puo' far ricorso a uno o più assessori con voto consultivo.

I membri della Commissione scelti tra i funzionari devono essere di grado almeno uguale a quello del posto da assegnare.

Articolo 5

Organizzazione del concorso

La Commissione stabilisce in precedenza i criteri secondo cui valuterà i titoli dei candidati.

Dopo aver preso conoscenza degli incartamenti dei candidati, la Commissione stabilisce l'elenco definitivo dei candidati che rispondono alle condizioni fissate dal bando di concorso.

La Commissione procede quindi all'esame dei titoli dei candidati che figurano sull'elenco.

In caso di concorso per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi agli esami.

In caso di concorso per titoli, la Commissione designa su tale elenco i candidati presi in considerazione per una successiva selezione.

In caso di concorso misto, per titoli ed esami, la Commissione designa su tale elenco i candidati ammessi alle prove definitive.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione stabilisce la lista di idoneità prevista dall'articolo 28 dello Statuto questa lista deve comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da assegnare.

La Commissione trasmette all'autorità investita del potere di nomina la lista di idoneità, accompagnata da una relazione motivata della Commissione con le eventuali osservazioni dei suoi membri.

Articolo 6

Una procedura di reclutamento diversa potrà essere stabilita dall'autorità investita del potere di nomina per quanto concerne il reclutamento dei Direttori, Consiglieri e Direttori aggiunti.

Articolo 7

I lavori della Commissione sono segreti.

Articolo 8

Requisiti fisici previsti all'articolo 27, punto 5° dello Statuto

A. Nessuno potrà essere ammesso al beneficio dello Statuto se affetto da infermità o malattia suscettibile di menomarlo nell'esercizio delle sue funzioni o di rappresentare un pericolo per gli altri agenti.

B. Prima di essere nominato, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico fiscale dell'Alta Autorità per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dal presente articolo.

Articolo 9

Il referto del medico fiscale è trasmesso all'autorità investita del potere di nomina.

# ALLEGATO III

## ORGANI AMMINISTRATIVI

## CAPITOLO I : COMITATO DEL PERSONALE

### Articolo 1

Il Comitato del Personale previsto all'art. 19 dello Statuto è designato ogni anno per elezione all'inizio del mese di giugno. Tutti gli agenti sono eleggibili ed elettori.

### Articolo 2

La validità delle elezioni è subordinata alla partecipazione di due terzi almeno degli agenti dell'Alta Autorità.

### Articolo 3

La composizione del Comitato del Personale dev'essere tale da assicurare la rappresentanza delle tre categorie di personale previste all'art. 24 dello Statuto.

### Articolo 4

Sono trasmesse senza indugio all'autorità investita del potere di nomina :

1° - le regole stabilite dal Personale per la designazione dei suoi rappresentanti;

2° - il processo verbale delle operazioni elettorali:

3° - l'elenco dei membri titolari e supplenti del Comitato e la composizione dell'Ufficio di Presidenza:

4° - il regolamento interno del Comitato.

## CAPITOLO II : COMMISSIONE PARITETICA

### Articolo 5

La Commissione Paritetica, prevista all'art. 20 dello Statuto è composta:

- da un Presidente nominato dall'autorità investita del potere di nomina;
- da almeno due membri titolari e due membri supplenti, nominati dall'autorità investita del potere di nomina;
- da almeno due membri titolari e due membri supplenti, designati dal Comitato del Personale.

La nomina del Presidente, dei membri e dei supplenti della Commissione è effettuata ogni anno all'inizio del mese di giugno.

I membri supplenti partecipano alle riunioni soltanto in caso di assenza dei membri titolari.

### Articolo 6

La Commissione Paritetica esercita le attribuzioni previste agli artt. 17, 34, 37 e 41 B dello Statuto, e agli Allegati III e IV.

La Commissione Paritetica puo' essere consultata dall'autorità investita del potere di nomina su qualsiasi altra questione che essa ritenga opportuno sottoporle.

### Articolo 7

La Commissione si riunisce su convocazione dell'autorità investita del potere di nomina.

La Commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari e, in loro assenza, i membri supplenti.

Il Presidente della Commissione non partecipa alle decisioni tranne quando si tratti di questioni di procedura.

La relazione della Commissione è comunicata per iscritto all'autorità investita del potere di nomina nei 5 giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della Commissione puo' esigere che la sua opinione sia consegnata nella relazione.

Articolo 8

La Commissione emette il suo parere entro il termine fissatole dal Presidente, termine che non puo' comunque essere inferiore a 10 giorni.

## CAPITOLO III : COMMISSIONE DI DISCIPLINA

### Articolo 9

La Commissione di Disciplina, prevista all'articolo 21 dello Statuto, è composta da un Presidente e da quattro membri assistiti da un segretario.

### Articolo 10

L'autorità investita del potere di nomina designa ogni anno, all'inizio del mese di giugno, il Presidente e i due membri rappresentanti l'Alta Autorità, come anche un primo supplente e un secondo supplente, scelti tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 21 dello Statuto, ultimo comma.

### Articolo 11

Alla stessa epoca, il Comitato del Personale trasmette all'autorità investita del potere di nomina un elenco comprendente quattro funzionari di un grado superiore per ciascuna delle categorie.

Nei 5 giorni successivi alla decisione di apertura del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione di Disciplina procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte, in base all'elenco suddetto, dei due membri della Commissione scelti tra il Personale.

In caso di ricusazione di uno dei membri in tal modo designati, il Presidente della Commissione di Disciplina procede a una nuova estrazione a sorte.

Il Presidente comunica a ciascun membro la composizione della Commissione.

### Articolo 12

Il Presidente della Commissione di Disciplina non puo' in alcun caso cumulare queste funzioni con quelle di membro della Commissione Paritetica o del Comitato dei Rapporti.

Il Presidente della Commissione di Disciplina non partecipa alle decisioni, tranne quando si tratti di questioni di procedura, o in caso di parità dei voti.

Egli assicura l'esecuzione delle varie decisioni adottate dalla Commissione e comunica a ciascun membro tutte le informazioni e documenti relativi alla questione.

Articolo 13

Il rapporto previsto all'art. 53, primo comma dello Statuto, viene trasmesso al Presidente della Commissione di Disciplina, che lo comunica ai membri della Commissione.

Articolo 14

I membri della Commissione di Disciplina possono far valere le disposizioni dell'art. 53, penultimo comma dello Statuto, nei 5 giorni successivi alla comunicazione del rapporto da parte del Presidente.

Articolo 15

Fin dalla prima riunione della Commissione di Disciplina, il Presidente incarica uno dei suoi membri di effettuare una relazione sull'insieme della questione.

Articolo 16

In caso d'inchiesta, quest'ultima è svolta dal relatore.

Ai fini dell'inchiesta, la Commissione puo' richiedere che le vengano trasmessi tutti i documenti relativi alla questione sottopostale.

Articolo 17

Il Segretario redige il processo verbale delle riunioni della Commissione.

I testimoni firmano il processo verbale delle loro deposizioni.

Articolo 18

Il parere motivato, previsto all'art. 54 dello Statuto, è firmato da tutti i membri della Commissione.

Il parere viene trasmesso all'autorità investita del potere di nomina entro il termine previsto nel suddetto articolo.

Articolo 19

Le spese occasionate nel corso del procedimento disciplinare su iniziativa dell'interessato, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare porti ad una delle sanzioni previste all'articolo 52 B, 3°, 4° e 5° dello Statuto, o al licenziamento previsto all'articolo 43 dello Statuto.

Qualora l'interessato ricorra ad un difensore scelto tra persone estranee alla Comunità, le spese restano comunque a suo carico.

Articolo 20

Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto dall'autorità investita del potere di nomina di sua propria iniziativa, o a richiesta dello interessato, in seguito a nuove circostanze corroborate da mezzi di prova pertinenti.

Articolo 21

I lavori della Commissione di Disciplina sono segreti.

## CAPITOLO IV : COMITATO DEI RAPPORTI

### Articolo 22

Il Comitato dei Rapporti previsto all'articolo 22 dello Statuto è nominato dall'autorità investita del potere di nomina all'inizio del mese di giugno.

E' composto da quattro direttori, consiglieri o direttori aggiunti il cui mandato, non rinnovabile, è di due anni.

Il Comitato dei Rapporti è rinnovato ogni anno per metà.

Il Comitato elegge un Presidente e adotta la propria procedura.

Il Segretariato del Comitato è assicurato da un agente designato dall'autorità investita del potere di nomina.

Quando il Comitato è chiamato a formulare una raccomandazione nei confronti di un agente il cui capo responsabile sia uno dei membri del Comitato, il membro in questione non partecipa alla deliberazione.

I membri della Commissione Paritetica non possono far parte del Comitato dei Rapporti.

### Articolo 23

Il rapporto finale su periodo di prova previsto all'articolo 36 dello Statuto, accompagnato dalle eventuali osservazioni del funzionario in prova, è trasmesso dall'autorità investita del potere di nomina al Comitato dei Rapporti, il quale raccomanda

- l'inquadramento dell'agente nell'organico
- la proroga del periodo di prova per un periodo di tre mesi al massimo
- la rescissione del rapporto di lavoro.

Se il Comitato dei Rapporti raccomanda la rescissione del rapporto di lavoro dell'agente, questo parere è comunicato all'agente. Se quest'ultimo ritiene che la proposta sia stata motivata da ragioni

non in relazione con la sua idoneità a svolgere le sue funzioni, o con il suo rendimento, egli ha facoltà, entro un termine di otto giorni dalla notifica della proposta del Comitato dei Rapporti, di proporre appello alla Commissione Paritetica.

La raccomandazione della Commissione Paritetica, la raccomandazione del Comitato dei Rapporti, il rapporto del capo responsabile e le osservazioni dell'agente in prova vengono allora trasmessi per decisione all'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 24

Il rapporto annuale e le note di qualifica accompagnate da una valutazione d'insieme, cosi' come previsto all'articolo 37, 2), sono inviati al Comitato dei Rapporti che controlla la conformità di queste valutazioni con il rapporto stesso e formula eventualmente al capo responsabile tutte le osservazioni del caso.

Il Comitato veglia ugualmente all'armonizzazione delle note tra i vari servizi.

Le note di qualifica vengono subito comunicate all'agente che vi appone la sua sigla e le restituisce, entro un termine di otto giorni dalla ricezione, aggiungendovi tutte le osservazioni che desideri formulare.

In caso di contestazione da parte dello agente, il Comitato dei Rapporti procede a un nuovo esame.

Articolo 25

In caso di riduzione di personale, prevista all'articolo 34 dello Statuto, l'autorità investita del potere di nomina chiede il parere del Comitato dei Rapporti prima di stabilire l'elenco degli agenti colpiti dal provvedimento.

Articolo 26

Conformemente all'articolo 43 dello Statuto, il Comitato dei Rapporti puo' raccomandare all'autorità investita del potere di nomina il licenziamento di un agente che dimostri insufficienza professionale.

Articolo 27

I lavori del Comitato dei Rapporti sono segreti.

## CAPITOLO V : COMMISSIONE D'INVALIDITA'

### Articolo 28

La Commissione d'Invalidità, prevista all'articolo 23 dello Statuto, è composta da tre medici, designati

- il primo dai Presidenti delle Istituzioni della Comunità,
- il secondo dall'agente interessato,
- il terzo, di comune accordo dai due precedenti.

### Articolo 29

Le spese dei lavori della Commissione sono a carico dell'Istituzione cui apartiene l'agente interessato.

Qualora il medico designato dall'agente risieda fuori della sede della Comunità, l'agente sopporta il supplemento d'onorari provocato da questa designazione, ad eccezione delle spese di viaggi o in prima classe che sono rimborsate dall'Alta Autorità.

### Articolo 30

L'agente puo' sottoporre alla Commissione qualsiasi referto o certificato rilasciato dal suo medico curante o dai medici che ha ritenuto opportuno consultare.

### Articolo 31

I pareri della Commissione sono trasmessi all'autorità investita del potere di nomina.

### Articolo 32

I lavori e pareri della Commissione sono segreti.

ALLEGATO IV

Regole per la promozione. Percentuale degli agenti nominati a un grado diverso da quello di base della categoria

Articolo 1

La promozione degli agenti all'interno della loro categoria è limitata alla disponibilità di posti nel grado superiore previsti in bilancio.

Articolo 2

Il minimo di anzianità nel grado, considerato ai fini di qualsiasi promozione, è di due anni.

Articolo 3

Si tiene conto dei meriti comparativi degli agenti candidati alla promozione, nonchè dei rapporti annuali di cui sono stati oggetto.

Articolo 4

Nell'effettivo previsto per ogni grado, per categoria, nella tabella degli impieghi, il numero dei posti che potranno essere assegnati diversamente che per promozione è limitato :

A. per i posti resi disponibili

- per quanto concerne i gradi 1, 2 e 3, alla metà;
- per quanto concerne i gradi da 4 a 12, a un terzo;

B. per i posti di nuova istituzione

- per quanto concerne i gradi 1, 2 e 3 a due terzi dei posti creati all'interno del grado;
- per quanto concerne i gradi da 4 a 12, alla metà dei posti creati all'interno del grado.

Questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da assegnare all'interno del grado.

Articolo 5

Il numero dei posti presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente allegato potrà essere modificato dall'autorità investita del potere di nomina, previa consultazione della Commissione paritetica.

# Regolamento del Personale

# della
# Comunita'

# Regolamento generale della Comunità

---

La Commissione dei Presidenti,

Visto l'articolo 78 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto lo Statuto del Personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fissato il 28 gennaio 1956 e segnatamente gli articoli 46, 47, 49, 50, 51, e 61 del suddetto Statuto;

Visto il processo verbale delle deliberazioni della Commissione del Regolamento generale della Comunità in data 2 marzo 1956;

decide

## Articolo 1

Il presente Regolamento generale si applica a tutti i funzionari di cui all'articolo 2 dello Statuto, alle condizioni precisate in ciascuno degli articoli seguenti.

b) Gli stipendi annui di base dei funzionari raggruppati in un quadro linguistico, in virtù del comma 5 dell'articolo 24 dello Statuto, sono per altro fissati conformemente alla tabella seguente:

| Grado | Scatti | | | | | | Scatti supplementari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| L/A | 6 420 | 6 720 | 7 020 | 7 320 | 7 620 | - | 7 920 | 8 220 |
| L/B | 5 304 | 5 568 | 5 832 | 6 096 | 6 360 | 6 624 | 6 888 | 7 152 |
| L/C | 4 536 | 4 764 | 4 992 | 5 220 | 5 448 | 5 676 | - | - |
| L/D | 3 816 | 4 008 | 4 200 | 4 392 | 4 584 | 4 776 | - | - |

c) Gli scatti supplementari sono previsti per i funzionari che abbiano maturato l'ultimo scatto del grado più elevato della loro carriera, qual'è definita nell'Allegato I dello Statuto.

d) Gli stipendi e tutti gli altri emolumenti sono espressi nell'unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti, qual'è definita in base al disposto dell'articolo 26 dell'accordo per l'istituzione dell'Unione Europea dei Pagamenti del 19 settembre 1950.

In caso di decadenza del suddetto accordo, la Commissione dei Presidenti fisserà il valore dell'unità di conto.

## Sezione B: Assegni familiari

### Articolo 3

a) Gli assegni familiari comprendono:

1. l'assegno di capo famiglia,
2. l'assegno per i figli a carico,
3. l'indennità scolastica.

b) I funzionari che beneficiano degli assegni familiari previsti al presente articolo sono tenuti a dichiarare gli assegni di ugual natura che percepissero da altra fonte; questi ultimi andranno in deduzione degli assegni corrisposti in virtù degli articoli 4 e 5 seguenti.

c) Quando il diritto ai suddetti assegni sorge dopo la data di entrata in servizio del funzionario, quest'ultimo ne beneficierà a partire dal primo giorno

# T I T O L O  I

## RETRIBUZIONI E INDENNITA'

## CAPITOLO I

## STIPENDI E ASSEGNI FAMILIARI

### Sezione A: Stipendi

Articolo 2

a) Alle condizioni definite all'articolo 24 dello Statuto del personale, gli stipendi annui di base espressi in unità di conto sono fissati, per ciascun grado e aumento, conformemente alla tabella seguente:

| Grado | Scatti | | | | | | Scatti supplement. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 1 | 8 568 | 8 976 | 9 384 | 9 792 | 10 200 | | | |
| 2 | 7 752 | 8 124 | 8 496 | 8 868 | 9 240 | | | |
| 3 | 6 936 | 7 272 | 7 608 | 7 944 | 8 280 | | 8 616 | 8 952 |
| 4 | 6 120 | 6 420 | 6 720 | 7 020 | 7 320 | | 7 620 | 7 920 |
| 5 | 5 040 | 5 304 | 5 568 | 5 832 | 6 096 | 6 360 | 6 624 | 6 888 |
| 6 | 4 308 | 4 536 | 4 764 | 4 992 | 5 220 | 5 448 | 5 676 | 5 904 |
| 7 | 3 624 | 3 816 | 4 008 | 4 200 | 4 392 | 4 584 | 4 776 | 4 968 |
| 8 | 2 982 | 3 144 | 3 306 | 3 468 | 3 630 | 3 792 | 3 954 | 4 116 |
| 9 | 2 478 | 2 616 | 2 754 | 2 892 | 3 030 | 3 168 | 3 306 | 3 444 |
| 10 | 2 088 | 2 208 | 2 328 | 2 448 | 2 568 | 2 688 | 2 808 | 2 928 |
| 11 | 1 788 | 1 896 | 2 004 | 2 112 | 2 220 | 2 328 | 2 436 | 2 544 |
| 12 | 1 560 | 1 656 | 1 752 | 1 848 | 1 944 | 2 040 | 2 136 | 2 232 |
| 13 | 1 380 | 1 464 | 1 548 | 1 632 | 1 716 | 1 800 | 1 884 | 1 968 |

del mese nel corso del quale è sorto il suo diritto agli assegni. Gli assegni sono corrisposti al funzionario fino all'ultimo giorno del mese nel quale viene a cessare il suo diritto agli assegni.

d) Gli assegni, tenuto conto delle eventuali deduzioni di cui alla voce b), sono dovuti integralmente, anche in caso di sospensione, qualora il funzionario cessi temporaneamente di percepire tutto o parte del suo stipendio per una causa diversa dal comando.

Articolo 4

Assegni di capo famiglia

a) I funzionari che abbiano la qualifica di capo famiglia beneficiano di un assegno di capo famiglia pari al 5 % del loro stipendio annuo, con un minimo di 150 unità di conto U.E.P. all'anno.

b) Nel caso in cui il coniuge eserciti una professione retribuita, il funzionario capo famiglia non percepisce l'assegno, salvo che per decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è mantenuto se, da un lato, lo stipendio base annuo del funzionario capo famiglia è inferiore a 4 000 unità di conto U.E.P. e se, dall'altro, la retribuzione del coniuge non supera 2 000 unità di conto U.E.P.

c) Sono considerati capi famiglia:

1. I funzionari coniugati di sesso maschile che non siano separati legalmente, come anche i funzionari coniugati di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da infermità o da malattia incurabile che lo rendano incapace di esercitare un'attività retribuita;

2. I funzionari vedovi, separati legalmente, divorziati o celibi di ambo i sessi che abbiano uno o più figli a carico di cui assumano effettivamente la custodia;

3. In forza di una decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina, i funzionari coniugati di sesso femminile separati di fatto, che abbiano uno o più figli a carico di cui assumano effettivamente la custodia;

4. In forza di una decisione speciale e motivata dell'autorità investita del potere di nomina, adottata in base a documenti probatori, i funzionari che, pur non adempiendo alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano costretti per motivi eccezionali ad assumere gli oneri di capo famiglia e il cui coniuge non percepisca assegni di ugual natura.

Articolo 5

Assegni per figli a carico

a) I funzionari capi famiglia che abbiano uno o più figli a carico beneficiano di un assegno di 200 unità di conto U.E.P. all'anno per ogni figlio a carico.

b) Sono considerati figli a carico i figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi del funzionario o della di lui moglie, che non abbiano raggiunto l'età di 21 anni, non esercitino alcuna professione retribuita, non siano coniugati e siano effettivamente mantenuti dall'agente; il limite di età è portato a 25 anni quando seguano studi universitari. Nessun limite di età è fissato per il caso di figli colpiti da infermità o da malattia incurabile che li rendano incapaci di provvedere al proprio sostentamento.

c) In forza di una decisione speciale e motivata dell'autorità investita del potere di nomina, adottata in base a documenti probatori, puo' essere equiparata ai figli a carico qualsiasi altra persona il cui mantenimento imponga, per motivi di carattere legale o morale, oneri gravosi al funzionario. Tuttavia, il beneficio di questi assegni non conferisce automaticamente la qualifica di capo famiglia al funzionario.

Articolo 6

Indennità scolastica e borse di studio superiori

a) L'ammissione alla Scuola europea dei figli a carico dei funzionari della Comunità è gratuita.

b) Ogni funzionario la cui sede di servizio sia fuori dal suo paese di origine riceve, alle condizioni specificate nel paragrafo c) seguente, un'indennità

scolastica per ogni figlio a carico che non possa frequentare la Scuola europea.

c) L'indennità scolastica comprende:

1. il versamento di una somma di 200 unità all'anno per ogni figlio;

2. il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio andata e ritorno del figlio, in ferrovia, 2ª classe, secondo le modalità previste all'articolo 13 seguente.

d) Le condizioni fissate per corresponsione dell'indennità scolastica sono le seguenti:

1. i figli a carico devono aver compiuto l'età di 6 anni e non aver superato l'età di 20 anni;

2. i funzionari la cui sede di servizio coincida con la sede della Scuola europea dovranno comprovare, presentando un certificato all'uopo rilasciato dalla Scuola europea, che i loro figli sono nell'impossibilità di frequentare detta Scuola, sia perchè non soddisfano alle condizioni richieste per l'ammissione, sia perchè non possono seguirvi un determinato tipo di studi;

3. i figli devono frequentare regolarmente un Istituto d'insegnamento di un paese diverso da quello ove ha sede la Scuola. Tuttavia, qualora i figli frequentino un istituto d'insegnamento superiore o di livello comparabile, il funzionario perde il diritto all'assegno;

4. quando la sede di servizio del funzionario coincida con la sede della Scuola, i figli devono risiedere fuori del nucleo familiare;

5. se il periodo di frequenza della Scuola è inferiore ai due terzi dell'anno scolastico, l'assegno è ridotto proporzionalmente.

e) Le condizioni di assegnazione di borse di studio superiori formeranno oggetto di un regolamento di applicazione.

## CAPITOLO II

## PERIODO DI ANZIANITA' RICHIESTO PER L'AVANZAMENTO

### Articolo 7

a) Il periodo di anzianità per l'avanzamento previsto all'articolo 38, paragrafo 1 dello Statuto è di due anni. I funzionari temporanei di cui all'articolo 2, 3° dello Statuto non hanno diritto all'avanzamento.

b) In caso di riduzione dello stipendio o di retrocessione per misura disciplinare, l'anzianità di scatto avrà inizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'autorità investita del potere di nomina ha effettuato la classificazione nel nuovo livello di stipendio.

## CAPITOLO III

## INDENNITA' DI RESIDENZA E INDENNITA' DI SEPARAZIONE

### Articolo 8

### Indennità di residenza

Tutti i funzionari percepiscono un'indennità di residenza pari al 5% del loro stipendio base.

### Articolo 9

### Indennità di separazione

a) I funzionari che soddisfano alle condizioni fissate dall'articolo 47, 3° dello Statuto, hanno diritto a un'indennità di separazione pari al 20 % del loro stipendio base. Essi perdono questo diritto se, contraendo matrimonio con una persona che non soddisfi alle condizioni stesse, non acquistano la qualità di capo famiglia.

b) I funzionari che, a seguito di nuova destinazione, fissano la propria residenza in una loca-

lità distante meno di 25 km dal luogo ove risiedevano prima della loro entrata in servizio, perdono il diritto all'indennità prevista al precedente paragrafo a).

c) Qualora due coniugi prestino servizio presso la Comunità, l'indennità è dovuta soltanto al coniuge con stipendio più elevato.

d) Qualora un funzionario percepisca un'indennità di separazione, i figli che entrano al servizio della Comunità prima dell'età di 30 anni non beneficiano dell'indennità di separazione.

Articolo 10

Quando il diritto all'indennità di residenza o di separazione sorge dopo l'entrata in funzione dell'interessato, quest'ultimo ne beneficia a partire dal primo giorno del mese nel corso del quale sorge il diritto all'indennità.

Le indennità sono corrisposte all'agente fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale vengono a cessare i suoi diritti.

## CAPITOLO IV

## INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RIMPATRIO

Articolo 11

Indennità di prima sistemazione

a) Alle condizioni previste nel presente articolo, una indennità di prima sistemazione di 4 mesi di stipendio base, se si tratta di un funzionario capo famiglia, o di due mesi di stipendio base, se si tratta di un funzionario che non abbia tale qualifica, è dovuta ai funzionari di ruolo che soddisfino alle condizioni richieste per essere ammessi al beneficio dell'indennità di separazione. L'indennità è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio al momento dell'inquadramento in organico.

b) Un'indennità di prima sistemazione eguale alla metà di quella prevista al paragrafo a) è dovuta ai funzionari temporanei che soddisfino alle condizioni richieste per essere ammessi al beneficio dell'indennità di separazione. L'indennità è raddoppiata per coloro che svolgono le loro funzioni presso persone che esercitano un mandato previsto dal Trattato, e che si presume debbano rimanere in servizio presso la Comunità durante almeno quattro anni. In entrambi i casi, l'indennità è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio al momento dell'entrata in servizio.

c) Un'indennità di prima sistemazione di due mesi, se si tratta di un funzionario capo famiglia o di un mese se si tratta di un funzionario che non abbia tale qualifica, è versata al momento dell'assegnazione a una nuova sede di servizio ai funzionari costretti a trasferire la loro residenza in conseguenza; l'indennità è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio al momento dell'assegnazione.

Per il primo trasferimento, l'indennità è raddoppiata qualora il funzionario non abbia percepito, al momento della sua entrata in funzione, l'indennità di prima sistemazione in virtù del precedente paragrafo a).

Se la nuova destinazione induce il funzionario a fissare la sua residenza in una località situata a una distanza inferiore a 25 km dal luogo ove risiedeva prima della sua entrata in servizio, egli conserva durante due anni il diritto di percepire, al momento della cessazione dalle sue funzioni, il complemento dell'indennità di rimpatrio che gli sarebbe dovuta, a termini dell'articolo 12 seguente, se non gli fosse stata assegnata una nuova destinazione.

d) L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti giustificativi dell'installazione del funzionario, come anche della sua famiglia se il funzionario ha la qualità di capo famiglia, nel luogo della sua destinazione, alle condizioni definite dall'articolo 9 dello Statuto.

e) Fino a quando un funzionario capo famiglia non avrà stabilito la residenza della sua famiglia nella sede di servizio, gli sarà corrisposta soltanto la metà dell'indennità di prima sistemazione. Inoltre, qualora, a seguito di un trasferimento, il funzionario si stabilisca nuovamente nel luogo di residenza della sua famiglia, non avrà diritto all'indennità di prima sistemazione prevista al precedente paragrafo c).

Articolo 12

Indennità di rimpatrio

a) Al momento della cessazione dalle funzioni, i funzionari titolari, che abbiano beneficiato dell'indennità di prima sistemazione prevista al paragrafo a) e al secondo comma del paragrafo c) dell'articolo 11 precedente, hanno diritto a un'indennità di rimpatrio di quattro mesi di stipendio, se si tratta di un funzionario capo famiglia, di due mesi di stipendio se si tratta di un funzionario che non abbia tale qualità, a condizione che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni.

b) La stessa indennità è corrisposta, alle stesse condizioni, ai funzionari temporanei che svolgono le loro funzioni presso le persone che esercitano un mandato previsto dal Trattato.

L'indennità, ridotta del 50 %, è dovuta agli altri funzionari temporanei qualora abbiano prestato almeno due anni di servizio.

c) In caso di decesso di un funzionario di ruolo, l'indennità di rimpatrio è corrisposta alla vedova o, in mancanza, ai figli a carico; se si tratta di un funzionario temporaneo, un'indennità corrispondente a quella di cui avrebbe beneficiato alla scadenza normale del suo contratto è accordata alla vedova o, in mancanza, ai figli a carico.

d) L'indennità di rimpatrio è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del funzionario al momento della cessazione dal servizio o del decesso.

e) L'indennità di rimpatrio è versata dietro documentazione dell'avvenuto rimpatrio del funzionario e della famiglia, ovvero della famiglia in caso di decesso del funzionario, in una località situata a oltre 25 km dalla sede del suo servizio.

f) La dichiarazione di rimpatrio dev'essere notificata per iscritto entro un anno dalla cessazione dalle funzioni o dal decesso del funzionario. Il rimpatrio effettivo del funzionario o della famiglia del funzionario deceduto deve aver luogo entro tre anni dalla cessazione dalle funzioni o dal decesso.

g) A titolo transitorio, le disposizioni dei contratti relative alle indennità dette di cambiamento di residenza si applicheranno ai funzionari entrati in servizio prima del 1° marzo 1956, semprechè lo preferiscano.

## CAPITOLO V

## SPESE DI VIAGGIO, DI TRASLOCO, DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA

### S e z i o n e A : Spese di viaggio

Articolo 13

**Entrata in funzione, cessazione dalle funzioni, trasferimento**

a) I funzionari hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio :

1. in occasione dell'entrata in funzione, dalla località di assunzione alla sede di servizio;
2. in occasione della cessazione dalle funzioni, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo f) seguente;
3. in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

b) Il rimborso delle spese si estende alle spese sostenute per il viaggio della famiglia del funzionario; cioè per il coniuge e le persone a carico, ai sensi dell'articolo 5 precedente, effettivamente conviventi con il funzionario.

c) Il rimborso si effettua sulle basi seguenti :

1. Il più breve ed economico itinerario normale per ferrovia;
2. tariffa di prima classe per i funzionari dei gradi da 1 a 5; come anche dei gradi

L/A e L/B; tariffa di 2^classe per i funzionari dei gradi da 6 a 13; come anche dei gradi L/C e L/D.

3. Supplemento per il vagone letto di 2^ classe su presentazione dello scontrino, se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno 6 ore tra le ore 22 e le 7 del mattino.

d) Se un funzionario si serve di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto al precedente paragrafo c), il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, nella classe prevista, escluso il vagone letto. Se il calcolo non potrà essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso saranno fissate con decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina.

e) In caso di decesso di un funzionario, la ve a e le persone a carico hanno diritto al rimborso le spese di viaggio alle stesse condizioni alle qua. avrebbe avuto diritto il funzionario.

f) Il luogo di origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in funzione di questo ultimo, tenuto conto del luogo di provenienza dell'interessato o del centro dei suoi interessi. In via eccezionale, nel caso di spostamento debitamente constatato del centro d'interessi del funzionario, la determinazione del luogo di origine puo' essere in un secondo tempo riveduta in forza di una decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina.

Tale revisione non puo' avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori di cui all'articolo 79 del Trattato.

Articolo 14

Ferie annuali

a) I funzionari hanno diritto una volta all'anno per se stessi e per la loro famiglia, cosi' come definita all'articolo 13 b), al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio a quella di origine definito all'articolo 13 f).

b) Il rimborso viene effettuato in base al prezzo del biglietto ferr iario di andata e ritorno in 2^classe. Per quanto concerne i funzionari delle

categorie A e B, l'ammontare globale delle spese rimborsabili subisce un abbattimento di 10 unità di conto U.E.P.

c) Qualora un funzionario si serva di un mezzo di trasporto diverso dalla ferrovia, il rimborso è effettuato alle condizioni previste dal precedente paragrafo b).

## S e z i o n e B : Spese di trasloco

### Articolo 15

a) Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale sono rimborsate ai funzionari di ruolo e temporanei nei limiti del volume e del preventivo in precedenza approvati dall'autorità investita del potere di nomina. Quest'ultima, quando ritenga che i preventivi sottoposti superino un ammontare ragionevole, puo' scegliere un altro spedizioniere e, nel caso lo stesso non sia di gradimento del funzionario, puo' limitare il rimborso all'ammontare del preventivo presentato dallo spedizioniere di sua scelta.

b) In occasione della cessazione dalle funzioni o in caso di decesso, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo di origine definito dall'articolo 13 f) del presente regolamento.

Se il funzionario deceduto è celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

c) Il trasloco dovrà essere effettuato entro un anno dal giorno del l'inquadramento in organico per i funzionari di ruolo o dell'entrata in servizio per i funzionari temporanei.

In occasione della cessazione dalle funzioni, il trasloco dovrà essere effettuato entro tre anni, come previsto dall'articolo 12 f) del presente Regolamento.

Le spese di trasloco sostenute dopo i termini previsti potranno essere rimborsate soltanto in forza di una decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina.

## S e z i o n e C : Spese di missione

### Articolo 16

a) I funzionari che viaggiano con ordine di missione hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni previste dagli articoli 17 e 18 seguenti.

b) L'ordine di missione stabilisce in particolare la durata della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo sull'indennità giornaliera che l'interessato puo' ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipo non è corrisposto quando la durata della missione non superi le 24 ore e si svolga in un paese ove ha corso la stessa moneta usata nella sede della Comunità.

### Articolo 17

### Spese di trasporto

a) Le spese di trasporto per i funzionari in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia, in 1^ classe per i funzionari dei gradi da 1 a 5 come anche dei gradi L/A e L/B, e in 2^classe per i funzionari dei gradi da 6 a 13 come anche dei gradi L/C e L/D.

In forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina, i funzionari dei gradi da 6 a 13 come anche dei gradi L/C e L/D possono essere autorizzati, in occasione di una missione, a viaggiare in 1^ classe se accompagnano per la stessa missione dei funzionari che viaggiano in tale classe.

Le spese di trasporto comprendono ugualmente :

- le spese di prenotazione dei posti;
- le spese di trasporto dei bagagli necessari;
- all'occorrenza, il supplemento per il vagone letto, se il viaggio comprende un percorso notturno della durata minima di 6 ore tra le ore 22 e le 7.

b) I funzionari possono essere autorizzati a viaggiare in aereo. In questo caso, con autorizzazione speciale dell'autorità investita del potere di nomina, possono essere autorizzati a trasportare ba-

gagli di peso superiore a quello previsto dalle condizioni di trasporto.

c) Per i viaggi in piroscafo, le classi saranno determinate caso per caso dall'autorità investita del potere di nomina.

I funzionari che viaggiano in piroscafo percepiscono, invece dell'indennità di missione prevista all'articolo 18 seguente e per la durata del viaggio, un'indennità di tre unità di conto per ogni periodo di 24 ore.

d) I funzionari possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione, a condizione che l'uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento della durata prevista per l'esecuzione della missione.

In questo caso, le spese di trasporto saranno rimborsate alle condizioni di cui all'articolo 13 d) del presente Regolamento.

Qualora due o più funzionari viaggino nella stessa autovettura, ne dovrà essere fatta dichiarazione e sarà corrisposta una sola indennità, maggiorata del 50 %, salvo per i funzionari che beneficiano dell'indennità prevista all'articolo 20 del presente Regolamento.

I funzionari autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale conservano l'intera responsabilità degli infortuni che potrebbero essere occasionati alla loro autovettura o da questa a terze persone: essi dovranno essere in possesso di una polizza di assicurazione a copertura della loro responsabilità civile, nei limiti riconosciuti sufficienti dall'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 18

Indennità giornaliera di missione

a) L'indennità giornaliera è liquidata in base alla tabella seguente, espressa in unità di conto U.E.P. :

| Luogo della missione | Tariffa I<br>Gradi da 1 a 3 | II<br>Gradi da 4 a 7 | III<br>Gradi da 8 a 11 | IV<br>Gradi da 12 a 13 |
|---|---|---|---|---|
| Germania (≠) | 8 | 11 | 9 | 8 |
| Austria | | | | |
| Olanda | | | | |
| Belgio | | | | |
| Francia (≠) | | | | |
| Italia (≠) | | | | |
| Lussemburgo | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Inghilterra | | | | |
| Sarre | | | | |
| Svizzera | | | | |
| Altri paesi | da determinare per ciascuna missione | | | |

(≠) I tassi delle indennità giornaliere sono maggiorati, quando la missione si svolga a Parigi, Roma, Milano o Düsseldorf, di una unità di conto U.E.P. per la colonna 1 e di due unità di conto per le colonne 2, 3, 4.

Per il personale del quadro linguistico, le indennità giornaliere di missione sono liquidate in base ai tassi previsti nella colonna 2.

b) Oltre ai tassi previsti alla colonna 1 della tabella precedente, sarà rimborsata la nota dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la colazione del mattino. Se la nota dell'albergo non viene presentata, al funzionario sarà corrisposta una somma forfettaria di

tre unità di conto U.E.P., eccettuato il caso in cui abbia sostenuto delle spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità o non abbia dovuto pernottare in località diversa dalla sede di servizio.

c) Il tasso delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4 è ridotto rispettivamente di 3,5 unità di conto U.E.P., 3 unità di conto U.E.P. e 2 unità di conto U.E.P. per ogni giornata di missione, calcolata secondo le disposizioni del paragrafo e) seguente, durante la quale il funzionario abbia sostenuto delle spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità.

d) Le stesse detrazioni sono effettuate quando il funzionario non abbia dovuto pernottare in luogo diverso dalla sede di servizio.

e) Il conteggio delle indennità giornaliere di missione è effettuato secondo le norme seguenti :

1. Missione di durata non superiore a 24 ore:
   - durata inferiore a 6 ore : rimborso delle spese effettive;
   - durata compresa tra 6 e 12 ore : metà dell'indennità giornaliera, con eventuale deduzione degli importi previsti al paragrafo b) precedente;
   - durata compresa tra 12 e 24 ore : indennità giornaliera con eventuale deduzione degli importi previsti al paragrafo d) precedente.

2. Missione di durata superiore a 24 ore :
   - per ogni periodo di 24 ore : indennità giornaliera, con eventuale deduzione degli importi previsti al paragrafo c) precedente;
   - per il periodo rimanente inferiore a 6 ore : nessun rimborso;
   - per il periodo rimanente compreso tra 6 e 12 ore : metà dell'indennità giornaliera con eventuale deduzione degli importi previsti al paragrafo c) precedente;
   - per il periodo rimanente superiore a 12 ore : indennità giornaliera con eventuale deduzione degli importi previsti al paragrafo c) precedente.

f) L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione, ivi comprese le spese di trasferimento nel luogo di esecuzione della missione, con riserva delle spese qui di seguito menzionate, le quali, dietro presentazione di documenti giustificativi, formano oggetto di un rimborso supplementare :

1. Spese telegrafiche e telefoniche interurbane, sostenute per ragioni di servizio;
2. Spese di rappresentanza nei casi previsti all'articolo 19 seguente;
3. Spese eccezionali che i funzionari avranno dovuto sostenere per l'esecuzione di una missione, sia in virtù di istruzioni speciali ricevute, sia in caso di forza maggiore e nell'interesse dell'Istituzione e che avessero per effetto di rendere nettamente insufficienti le indennità accordate.

g) Per qualsiasi missione la cui durata prevista sia di almeno quattro settimane in una stessa località, i tassi dell'indennità possono essere ridotti del 25 %, semprechè l'interessato ne sia stato informato prima della sua partenza in missione.

## S e z i o n e D : Spese di rappresentanza

### Articolo 19

I funzionari che devono, in virtù di speciali istruzioni, sostenere spese di rappresentanza per necessità di servizio otterranno, contro presentazione dei documenti giustificativi, il rimborso di tali spese.

## S e z i o n e E : Indennità forfettaria di trasferimento

### Articolo 20

In forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina, i funzionari dei gradi I e II possono ricevere un indennità non superiore a 960

unità di conto all'anno, per il rimborso forfettario delle loro spese di trasferimento nel perimetro interno della città ove prestano servizio.

Il beneficio di tale indennità puo', in forza di una decisione motivata dell'autorità investita del potere di nomina, essere accordato agli agenti, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare continui trasferimenti, per i quali sono autorizzati ad usare la loro autovettura personale.

## S e z i o n e F : Emolumenti

### Articolo 21

a) Gli stipendi e altri emolumenti sono pagati nel luogo e nella moneta del paese ove ha sede la Comunità. Su richiesta dell'agente, possono essere pagati, interamente o in parte, nel luogo e nella moneta del paese ove l'agente è chiamato a esercitare le sue funzioni.

b) Gli agenti possono chiedere di trasferire regolarmente una parte dei loro emolumenti per il tramite dell'Istituzione alla quale appartengono :

- sia nella moneta del paese, membro della Comunità, del quale sono cittadini;
- sia nella moneta del paese, membro della Comunità, nel quale abbiano eletto il proprio domicilio o la residenza di un familiare a loro carico.

c) A prescindere da questi trasferimenti regolari, gli agenti possono essere autorizzati a far trasferire le somme di cui desiderassero poter disporre nelle stesse monete soltanto a titolo eccezionale e per casi debitamente giustificati.

d) I trasferimenti previsti ai paragrafi a), b), e c) precedenti sono effettuati al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento.

# T I T O L O  II

## S I C U R E Z Z A  S O C I A L E

### CAPITOLO I

### COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, D'INTERVENTO CHIRURGICO E D'INFORTUNI

Articolo 22

Copertura dei rischi di malattia e d'intervento chirurgico

a) I funzionari sono affiliati alla Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics di Lussemburgo e beneficiano dei vantaggi previsti per i funzionari e gli impiegati pubblici dalla legge del 29 agosto 1951. L'affiliazione comporta l'intervento della Cassa a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone a carico nei limiti previsti dai suoi statuti e regolamenti. Un terzo del contributo richiesto dalla Cassa è a carico dei funzionari.

b) Qualora l'assicurazione della Cassa non si estenda alle persone riconosciute a carico in virtù del presente regolamento, conviventi con un funzionario affiliato alla Cassa, l'Istituzione sostituirà la Cassa per il rimborso delle spese di malattia e d'intervento chirurgico.

c) Qualora il rimborso della Cassa non raggiunga l'80 % delle spese effettive, verrà attribuito un supplemento fino a concorrenza di tale percentuale, senza che il supplemento possa tuttavia superare la cifra rimborsata dalla Cassa.

Per l'applicazione del presente paragrafo, saranno prese in considerazione soltanto le spese effettive che abbiano dato luogo a un rimborso parziale da parte della Cassa Malattia.

Sono tuttavia escluse dal rimborso supplementare le spese inerenti ai soggiorni in stazioni termali o climatiche, semprechè tali soggiorni non siano resi direttamente e immediatamente necessari da una malattia acuta.

d) Qualora l'ammontare delle spese sostenute superi, per una sola malattia o intervento, l'ammontare di un mese di stipendio base del funzionario, potrà essere accordato un rimborso speciale dall'autorità investita del potere di nomina, tenuto conto in particolare della situazione familiare dell'interessato.

e) In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro o malattia mentale e nei casi di malattia di carattere comparabile riconosciuti dall'autorità investita del potere di nomina dopo consultazione della Commissione d'Invalidità, il rimborso delle spese sostenute è effettuato fino a concorrenza dell'80 %, senza limitazione rispetto alla tariffa della Cassa di Malattia o al periodo coperto da detta Cassa.

Articolo 23

Copertura dei rischi d'infortuni

a) Fin dal giorno della loro entrata in servizio, i funzionari sono assicurati contro i rischi d'infortuni nei quali possono incorrere in tutto il mondo intero nell'esercizio delle loro funzioni. Per la copertura dei rischi della vita privata, i funzionari sono obbligatoriamente tenuti a versare un contributo nella misura dello 0,1 % del loro stipendio base.

I rischi esclusi dal beneficio di questa assicurazione sono precisati nelle condizioni generali della polizza le cui disposizioni essenziali sono portate a conoscenza dei funzionari.

b) L'assicurazione comporta le seguenti garanzie :

1. In caso di decesso :

versamento di un capitale pari a 5 volte l'ammontare totale degli stipendi base mensili percepiti nel corso dei 12 mesi precedenti all'infortunio, alle persone seguenti :

- al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, conformemente alle disposizioni del diritto di

successione applicabili all'agente: l'ammontare da versare al coniuge non puo' tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale.

- In mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti diretti, conformemente alle disposizioni del diritto di successione applicabile al funzionario.
- In mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, conformemente alle disposizioni del diritto di successione applicabile al funzionario.
- In mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Istituzione:

2. in caso di invalidità permanente totale :

versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte l'ammontare totale degli stipendi base mensili percepiti nel corso dei 12 mesi precedenti all'infortunio;

3. in caso di invalidità permanente parziale :

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista al paragrafo b) 2 precedente calcolata in base alla classificazione che figura nelle condizioni generali della polizza di assicurazione summenzionata.

c) L'assicurazione copre inoltre il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, di spedalità, chirurgiche, di protesi, di radiografia, di massaggi, di ortopedia, di clinica e di trasporto, come anche tutte le spese similari occasionate dall'infortunio, a concorrenza di 50 000 franchi belgi per ogni infortunio.

Rimane tuttavia inteso che tale rimborso interverrà soltanto dopo esaurimento e a complemento delle indennità che il funzionario riceverà dalla Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics di Lussemburgo.

## CAPITOLO II

## PREMIO DI NATALITA'

### Articolo 24

Per la nascita di un figlio di un funzionario, quest'ultimo percepisce un'indennità di 100 unità di conto UEP.

In caso di interruzione della gravidanza dopo almeno il settimo mese, l'indennità suindicata rimane acquisita.

Qualora il padre e la madre siano entrambi al servizio della Comunità, l'indennità sarà corrisposta soltanto al capo famiglia.

## CAPITOLO III

## INDENNITA' DI DECESSO

### Articolo 25

In caso di decesso di un funzionario, la vedova, gli orfani e le persone a carico ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, continuano a beneficiare degli emolumenti sino alla fine del 3° mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso di un funzionario che non abbia lasciato degli aventi diritto suscettibili di beneficiare delle disposizioni del comma precedente, l'Istituzione si assume l'onere delle spese funerarie, ivi compreso la traslazione della salma fino al luogo di origine, cosi' com'è definito all'articolo 13 f) precedente.

## CAPITOLO IV

## SUSSIDI

### Articolo 26

In forza di una decisione speciale dell'autorità investita del potere di nomina, possono essere accordati dei sussidi ai funzionari che vengano a trovarsi in precarie condizioni finanziarie, sia in conseguenza di un infortunio, o infermità grave o prolungata, sia a causa della situazione familiare.

# T I T O L O III

# D U R A T A D E L L A V O R O E L I C E N Z E

## CAPITOLO I

## DURATA DEL LAVORO, LAVORO OLTRE LE ORE DI SERVIZIO

### Articolo 27

### Durata del lavoro

La durata normale del lavoro non puo' superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario stabilito dall'autorità investita del potere di nomina.

### Articolo 28

### Lavoro oltre le ore di servizio

a) I funzionari della Comunità non possono essere tenuti ad effettuare ore di straordinario che nei casi di urgenza o di eccezionale sovraccarico di lavoro: il lavoro notturno o domenicale o festivo puo'

essere autorizzato soltanto in virtù di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina.

b) Le ore di straordinario effettuate dai funzionari delle categorie A e B non danno diritto nè a compensazione nè a retribuzione.

c) Le ore di straordinario effettuate dai funzionari della categoria C danno diritto a compensazione o a retribuzione alle condizioni previste qui di seguito.

d) Ogni ora di straordinario di cui al paragrafo c) precedente dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora libera. Qualora pero' l'ora di straordinario sia effettuata tra le 22 e le 7 di domenica, o durante un giorno festivo, sarà compensata mediante la concessione di un'ora e mezza libera.

Per ottenere la compensazione di un'ora di straordinario è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

e) Il riposo di compensazione è accordato tenuto conto delle necessità del servizio e delle preferenze dell'interessato. Qualora le necessità del servizio non consentano la concessione di una compensazione durante il mese in corso o nei 15 giorni successivi, l'autorità investita del potere di nomina autorizzerà il versamento di una retribuzione eguale allo 0,06 % dello stipendio base annuo per ogni ora di compensazione di cui il funzionario non abbia potuto beneficiare.

## CAPITOLO II

## LICENZE E GIORNI FESTIVI

### S e z i o n e A : Congedi speciali, giorni concessi per il viaggio

### Articolo 29

### Ferie annuali

a) I funzionari hanno diritto per ogni anno civile a un congedo annuale di 24 giorni lavorativi

cui vanno aggiunti i giorni concessi per il viaggio calcolati alle condizioni fissate all'articolo 31 seguente. Ogni sabato del periodo di ferie conta come una mezza giornata lavorativa.

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dalle funzioni, le frazioni di anno danno diritto a un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, le frazioni di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando siano superiori a 15 giorni e di un giorno lavorativo quando siano uguali o inferiori a 15 giorni.

b) Le ferie annuali possono essere godute in una o più volte, secondo la convenienza dei funzionari; sono accordate tenuto conto delle necessità del servizio. Ai funzionari che entrano in servizio le ferie sono accordate soltanto dopo tre mesi di presenza; possono essere autorizzate prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

c) Nel caso in cui durante le ferie annuali un funzionario sia colpito da una malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il suo servizio se non si fosse trovato in ferie, le ferie annuali sono prolungate del tempo corrispondente al periodo d'infermità debitamente giustificata da certificato medico.

d) Qualora un funzionario, per ragioni non imputabili alle necessità del servizio, non abbia goduto le sue ferie annuali prima della fine dell'anno civile in corso, il riporto di ferie sull'anno successivo non potrà superare 12 giorni.

e) Qualora il funzionario non abbia goduto interamente le sue ferie annuali al momento della cessazione dalle funzioni, avrà diritto alla corresponsione, a titolo di compensazione, per ogni giorno di congedo di cui non abbia beneficiato, di una somma eguale a un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dalle funzioni.

f) Al momento della cessazione dalle funzioni, sarà effettuata una trattenuta, calcolata come indicato al paragrafo e) precedente, al funzionario che avesse beneficiato di un congedo annuale superiore al numero di giorni al quale aveva diritto al momento della sua partenza.

g) Qualora un funzionario, per ragioni di servizio, sia richiamato nel corso delle sue ferie annuali, le maggiori spese, debitamente giustificate,

sostenute in conseguenza gli saranno rimborsate e gli saranno accordati altri giorni per il viaggio.

Articolo 30

Congedo speciale

Oltre alle ferie annuali, a ogni funzionario potra essere accordato, a richiesta, un congedo speciale. I casi previsti qui di seguito danno diritto a congedo alle seguenti condizioni :

matrimonio del funzionario : 4 giorni;
trasloco del funzionario : fino a due giorni;
malattie gravi, decesso degli ascendenti diretti : fino a due giorni;
nascita, matrimonio, malattie gravi, decesso dei discendenti diretti : fino a due giorni.

I casi non compresi tra quelli sopra contemplati saranno oggetto di un esame particolare.

Nei limiti previsti all'articolo 31 potranno essere accordati dei giorni per il viaggio.

Articolo 31

Giorni per il viaggio

I giorni concessi per il viaggio sono calcolati alle condizioni seguenti :

mezza giornata per andata e ritorno, se il luogo del congedo è situato tra 50 e 250 km dal luogo del servizio;

1 giorno per andata e ritorno, se il luogo del congedo è situato tra 250 e 600 km dal luogo del servizio;

2 giorni per andata e ritorno, se il luogo del congedo è situato tra 600 e 1 000 km, dal luogo del servizio;

3 giorni per andata e ritorno, se il luogo del congedo è situato oltre 1 000 km dal luogo del servizio.

Per le ferie annuali, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è quello definito all'articolo 13 f) precedente.

## S e z i o n e B : Congedo di maternità

### Articolo 32

Indipendentemente dai congedi previsti alla sezione A del presente capitolo, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a una licenza che ha inizio sei settimane prima della data indicata sul certificato come data prevista per il parto e termina sei settimane dopo la data del parto.

## S e z i o n e C : Congedi di malattia

### Articolo 33

Il funzionario impedito di esercitare le sue funzioni in conseguenza di malattia o infortunio, puo' usufruire di un congedo di malattia di tre giorni consecutivi al massimo e di un totale di 12 giorni al massimo per ogni periodo di 12 mesi, senza essere tenuto a presentare un certificato medico. Dopo tre giorni consecutivi di congedo di malattia, ogni funzionario deve presentare un certificato medico attestante la sua indisponibilità e con l'indicazione della durata probabile della sua assenza. Quando un funzionario, senza presentare il certificato medico richiesto, si assenti dal suo posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi, o durante un periodo qualsiasi dopo aver già usufruito del totale di 12 giorni suindicato, l'assenza è dedotta dalle ferie annuali o viene considerata come congedo non retribuito.

### Articolo 34

a) Su presentazione di un certificato medico i funzionari in prova o temporanei possono usufruire di congedi di malattia proporzionali alla durata della loro assunzione, in ragione, per un anno, di 30 giorni lavorativi a stipendio intero e 30 giorni lavorativi a metà stipendio. In quest'ultimo caso la riduzione sarà effettuata soltanto sullo stipendio base e sull'indennità di separazione.

b) Su presentazione di un certificato medico, i funzionari di ruolo o locali possono usufruire di

congedi di malattia il cui totale non potrà superare 18 mesi per ogni periodo di 4 anni consecutivi. I funzionari percepiranno lo stipendio intero durante i primi nove mesi e metà stipendio calcolato come al paragrafo a) precedente durante gli altri 9 mesi. Tuttavia, non potranno beneficiare di più di sei mesi di stipendio intero nel corso di ogni periodo di 12 mesi consecutivi.

Articolo 35

a) I limiti previsti all'articolo 34 precedente non si applicano nei casi seguenti :

infortunio o malattia soppravvenuta a seguito o in occasione del servizio:

tubercolosi, poliomielite, cancro o malattia mentale, o in caso di malattia di natura equiparabile, riconosciute dall'autorità investita del potere di nomina dopo consultazione della Commissione d'Invalidità.

b) E' in particolare considerata sopravvenuta a seguito o in occasione del servizio qualsiasi malattia, infortunio o decesso soppravvenuto, sia nel corso del viaggio di un agente effettuato con un mezzo di trasporto fornito dall'Istituzione o a spese di quest'ultima, sia una regione che comporti rischi eccezionali, a condizione che la malattia, l'infortunio o il decesso siano la conseguenza diretta del viaggio o di tali rischi.

Articolo 36

a) Nei casi di congedo di malattia di durata superiore a 1 mese, al funzionario interessato puo' essere fatto obbligo di presentare un nuovo certificato medico o di sottoporsi a un esame speciale da parte di un medico scelto dall'Istituzione. Qualora, a seguito di tale esame, il medico certifichi che il funzionario è in grado di riprendere le sue funzioni, l'autorità investita del potere di nomina puo' decidere che il funzionario non ha più diritto di prolungare il suo congedo di malattia.

b) L'interessato puo' ricorrere contro tale decisione, davanti alla Commissione d'Invalidità.

Articolo 37

Il diritto al congedo di malattia termina alla data di cessazione dal servizio dell'interessato.

Articolo 38

Il caso del funzionario di ruolo o locale che abbia esaurito i congedi di malattia previsti agli articoli precedenti è sottoposto all'esame della Commissione d'Invalidità. In base alla relazione della Commissione, l'autorità investita del potere di nomina decide :

sia di accordargli un congedo di malattia supplementare a metà stipendio, per un periodo non superiore ai sei mesi

sia di ammetterlo al beneficio di una pensione di invalidità alle condizioni di cui all'articolo 63 del presente Regolamento.

Il funzionario di ruolo o locale che abbia esaurito il congedo supplementare di malattia e non sia in grado di riprendere l'esercizio normale delle sue funzioni è ammesso al beneficio di una pensione di invalidità alle condizioni di cui all'articolo 63 del presente Regolamento.

Articolo 39

Il funzionario in prova che abbia esaurito i congedi di malattia previsti alla presente sezione ha diritto a un congedo di malattia supplementare a metà stipendio per una durata non superiore ai tre mesi. Al termine di tale periodo, il funzionario in prova sarà sottoposto a un esame da parte di un medico scelto dall'Istituzione al fine di determinare se soddisfi ancora alle condizioni fisiche di cui all'Allegato II dello Statuto, e se potrà riprendere servizio entro un termine per cui il totale dei congedi di malattia non superi nove mesi. In caso affermativo, gli sarà accordato un nuovo congedo supplementare di malattia a metà stipendio che prolunga il suo congedo di malattia fino a concorrenza di nove mesi. In caso negativo, il periodo di prova del funzionario terminerà alla fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la visita medica.

Articolo 40

Il funzionario temporaneo che abbia esaurito i congedi di malattia previsti alla presente sezione, ha diritto a un congedo supplementare di malattia a metà stipendio fino al termine del contratto. La durata totale dei congedi di malattia supplementari non potrà tuttavia superare i sei mesi.

Articolo 41

Quando un funzionario abbia beneficiato di più di nove settimane di congedo di malattia per ogni periodo di 12 mesi consecutivi, l'autorità investita del potere di nomina, dopo consultazione della Commissione Paritetica, puo' ridurre le ferie annuali dovute al funzionario per tale periodo fino al 50 % del numero di giorni di ferie annuali cui egli ha diritto. Quando un funzionario abbia beneficiato di più di 15 settimane di congedo di malattia per ogni periodo di 12 mesi consecutivi, l'autorità investita del potere di nomina, dopo consultazione della Commissione Paritetica, puo' ridurre le ferie annuali dovute al funzionario fino a 3/4 del numero di giorni di ferie annuali cui ha diritto.

Articolo 42

Non hanno diritto a congedo di malattia i soggiorni in stazioni termali o climatiche i quali, secondo il parere dei medici eventualmente consultati dall'Istituzione, non siano direttamente e immediatamente necessari in conseguenza di una malattia acuta.

Articolo 43

Quando un funzionario desideri trascorrere il suo congedo di malattia in una località diversa da quella di servizio, dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 44

I funzionari assenti dal servizio per motivi di salute possono essere sottoposti a un controllo medico da parte dell'Istituzione.

## S e z i o n e D : Giorni festivi

### Articolo 45

Sono considerati giorni festivi :

| | | |
|---|---|---|
| Capodanno | 1° | gennaio |
| Genetliaco di S.A.R. la Granduchessa di Lussemburgo | 23 | gennaio |
| Lunedi' grasso | | |
| Venerdi' Santo | | |
| Sabato Santo | | |
| Lunedi' dell'Angelo | | |
| Festa del lavoro | 1° | maggio |
| Anniversario della dichiarazione del Presidente del Consiglio, Robert Schuman | 9 | maggio |
| Ascensione | | |
| Lunedi' di Pentecoste | | |
| Assunzione | 15 | agosto |
| Lunedi' della "Kermesse" | | |
| Ognissanti | 1° | novembre |
| Commemorazione dei defunti | 2 | novembre |
| Vigilia di Natale | 24 | dicembre |
| Natale | 25 | dicembre |
| S. Stefano | 26 | dicembre |
| Pomeriggio del giorno di S. Silvestro | 31 | dicembre |

---

# T I T O L O IV

# R E G I M E D I P E N S I O N E

## CAPITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 46

a) Le disposizioni del presente regime di pensione si applicano, dall'entrata in servizio presso la Comunità, a tutti funzionari di cui all'articolo 2 dello Statuto del personale.

b) Tuttavia, qualora l'esame medico precedente l'entrata in funzione di un agente riveli che questo ultimo è affetto da una malattia o infermità, l'autorità investita del potere di nomina puo' decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso la Comunità, per gli sviluppi o le conseguenze di tale malattia o infermità.

Il funzionario puo' ricorrere contro tale decisione dinanzi alla Commissione d'Invalidità prevista all'articolo 23 dello Statuto del personale.

c) Il funzionario collocato nella posizione "chiamata alle armi" cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso per le conseguenze dirette degli infortuni sofferti o delle malattie contratte per causa del servizio militare.

d) Il funzionario in congedo per motivi personali cessa di beneficiare di tali garanzie qualora non effettui i versamenti previsti all'articolo 51 del presente Regolamento.

e) Le disposizioni dei paragrafi c) e d) precedenti non ledono i diritti alla pensione di riversibilità, acquistati dal funzionario al momento della sua chiamata alle armi o del suo collocamento in congedo per motivi personali.

## CAPITOLO II

## PENSIONI DI ANZIANITA' E INDENNITA' DI PARTENZA

### Sezione A : Pensioni di anzianità

#### Articolo 47

Acquistano il diritto alla pensione di anzianità :

a) senza limiti di età, gli agenti che abbiano prestato almeno otto anni di servizio dopo la loro entrata in servizio presso la Comunità;

b) senza condizioni di durata di servizio :

i) i funzionari licenziati per insufficienza professionale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 43 dello Statuto del personale;

ii) i funzionari che non abbiano potuto essere riclassificati al termine del periodo di disponibilità previsto all'articolo 34 dello Statuto del personale;

iii) i funzionari dispensati dal servizio nell'interesse del servizio alle condizioni previste all'articolo 42 dello Statuto del personale.

#### Articolo 48

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno di servizio dà diritto al beneficio di una annualità, ogni mese intero a 1/12 di annualità.

Il massimo di annualità suscettibile di essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a 30.

Articolo 49

I servizi presi in considerazione per il calcolo delle annualità sono i servizi compiuti da un agente in qualità di funzionario in prova, di ruolo, temporaneo o locale, in una delle Istituzioni della Comunità, a condizione che i servizi abbiano dato luogo, da parte dell'agente, al versamento dei contributi previsti nel presente Regolamento.

Articolo 50

Per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità di un funzionario ammesso alla pensione al termine del periodo di collocamento in disponibilità previsto all'articolo 34 dello Statuto del personale, il numero degli anni di servizio effettivi di tale funzionario fino all'epoca della sua ammissione al beneficio della pensione viene raddoppiato. Il totale delle annualità che servono di base al calcolo della pensione del funzionario non puo' tuttavia essere superiore a 30 nè al numero delle annualità che avrebbe potuto maturare se fosse rimasto in servizio sino all'età di 65 anni.

Articolo 51

Il funzionario collocato in congedo per motivi personali puo' far comprendere la durata del congedo nel periodo di servizio preso in considerazione per la costituzione del suo diritto alla pensione di anzianità, a condizione di versare ogni tre mesi al Fondo Pensioni previsto all'articolo 91 del presente Regolamento il suo contributo al regime delle pensioni calcolato in base allo stipendio relativo al suo scatto e grado, e il contributo che sarebbe stato normalmente versato dalla sua Istituzione se fosse rimasto in servizio.

Articolo 52

a) Il funzionario che, dopo aver lasciato il servizio presso una Istituzione, sia stato riammesso in servizio nella sua Istituzione o in un'altra Isti-

tuzione della Comunità, acquisisce nuovi diritti alla pensione.

b) Il funzionario puo' chiedere di conservare, per il calcolo dei suoi diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso la Comunità a condizione di versare al Fondo Pensioni previsto all'articolo 91 del presente Regolamento le somme che gli fossero state eventualmente rimborsate in occasione della sua partenza o che avesse percepito a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato di interessi composti al tasso previsto all'articolo 91 seguente.

c) Qualora il funzionario, titolare di una pensione di anzianità, non effettui il rimborso previsto al comma precedente, il capitale rappresentante l'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui gli arretrati di tale pensione hanno cessato di essergli versati, gli viene bonificato maggiorato degli interessi previsti all'articolo 91 seguente, sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà di esercitare le sue funzioni.

Articolo 53

Il tasso della pensione di anzianità è fissato al 2 % dello stipendio medio finale del funzionario per annualità.

Articolo 54

Lo stipendio medio finale del funzionario è per definizione uguale alla media degli stipendi annui soggetti alla trattenuta relativa al grado e allo scatto del funzionario nel corso dei tre ultimi anni precedenti alla cessazione dalle funzioni.

Articolo 55

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 48 del presente Regolamento, il funzionario che abbia totalizzato meno di 30 annualità all'età di 60 anni e che rimanga in funzione oltre tale età, beneficia, per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione eguale al 5 % dell'ammontare dei diritti alla pen-

sione maturati all'età di 60 anni, senza che il totale della sua pensione possa superare il 60 % dello stipendio medio finale.

Articolo 56

L'ammontare della pensione di anzianità non puo' essere inferiore all'ammontare della pensione calcolata in ragione del 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il minimo vitale sarà rappresentato dal 70 % dello stipendio di un funzionario del gruppo 13 al primo scatto.

Articolo 57

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non puo' essere inferiore all'ammontare che il funzionario avrebbe percepito se avesse beneficiato delle disposizioni dell'articolo 62 seguente.

Nel caso in cui l'equivalente attuariale della pensione di anzianità liquidata conformemente alle disposizioni precedenti risulti inferiore a tale ammontare, il funzionario beneficierà di una pensione di anzianità il cui equivalente attuariale sarà eguale all'ammontare previsto al paragrafo precedente.

Articolo 58

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante al funzionario, calcolato in base agli ultimi indici di mortalità adottati dalla Commissione dei Presidenti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 98 del presente Regolamento e in base al tasso di interesse previsto all'articolo 91 seguente.

Articolo 59

Il funzionario che cessi dalle sue funzioni prima dell'età di 60 anni puo' chiedere che il godimento della sua pensione di anzianità sia :

differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni;

immediato. In questo caso la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato al momento dell'inizio di godimento della sua pensione in base alla tabella figurante all'Allegato I del presente Regolamento.

Articolo 60

Il diritto alla pensione di anzianità decorre a partire dal primo giorno del mese civile successivo a quello durante il quale il funzionario abbia chiesto il godimento della sua pensione o sia stato ammesso d'ufficio al beneficio di tale pensione.

Articolo 61

Il funzionario che cessi dalle sue funzioni presso la Comunità per entrare al servizio di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale, internazionale o sopranazionale che ha concluso un accordo con la Comunità, ha il diritto di far trasferire alla Cassa delle pensioni di tale amministrazione od organizzazione l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità presso la Comunità.

Sezione B : Indennità di partenza

Articolo 62

Il funzionario che non abbia compiuto 60 anni e che cessi dalle sue funzioni per una ragione diversa dal decesso o invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni dell'articolo 61 precedente ha diritto, all'atto della sua partenza, al versamento :

a) dell'ammontare figurante nel suo conto presso la Cassa di Previdenza del personale della Comunità, all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto, capitalizzato annualmente al tasso previsto all'articolo 91 seguente:

b) dell'ammontare delle somme trattenute dal suo stipendio quale contributo per la costituzione della sua pensione in virtù

dell'articolo 93 del presente Regolamento, capitalizzate annualmente al tasso previsto all'articolo 91 seguente, previa deduzione dei prelievi eventualmente effettuati su tali trattenute in virtù dell'articolo 96 del presente Regolamento:

c) di un'indennità di partenza eguale a un mese e mezzo del suo ultimo stipendio soggetto a trattenuta per ogni anno di servizio prestato, dopo l'entrata in vigore dello Statuto, a condizione che non sia stato licenziato per insufficienza professionale nè revocato.

## CAPITOLO III

## PENSIONE D'INVALIDITA'

### Articolo 63

a) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 46, comma b) del presente Regolamento, il funzionario che non abbia compiuto 60 anni e che, nel corso del periodo durante il quale maturava i diritti alla pensione, sia colpito da invalidità permanente considerata totale e che lo metta nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni e, per questo motivo, sia costretto a sospendere il suo servizio presso la Comunità, ha diritto, per tutto il periodo di inabilità, a una pensione di invalidità eguale al 60 % del suo ultimo stipendio soggetto a trattenuta.

L'invalidità è valutata dalla Commissione d'Invalidità prevista all'articolo 23 dello Statuto del personale.

L'ammontare della pensione di invalidità non puo' essere inferiore al 120 % del minimo vitale cosi' come definito all'articolo 56, comma 2 precedente.

b) Il beneficio delle disposizioni dei paragrafi precedenti è esteso al funzionario in servizio di età superiore a 60 anni, qualora l'invalidità risulti da un'infermità o da malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

c) Il beneficio della pensione d'invalidità

non è cumulabile con quello della pensione di anzianità.

Articolo 64

Il diritto alla pensione d'invalidità ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla costatazione dell'inabilità definitiva del funzionario per l'esercizio delle sue funzioni.

Il diritto alla pensione d'invalidità si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale il funzionario non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione o sia deceduto.

Articolo 65

Fino a quando il funzionario, che beneficia di una pensione d'invalidità, non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'Istituzione potrà farlo esaminare periodicamente per assicurarsi che lo stesso si trovi sempre nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.

Articolo 66

Quando un funzionario, beneficiario di una pensione d'invalidità, sia reintegrato nella sua Istituzione o in un'altra Istituzione della Comunità, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamenti di contributi arretrati, per il calcolo della sua pensione di anzianità.

## CAPITOLO IV

## Pensioni di riversibilità

### Sezione A : Diritto alla pensione della vedova di un funzionario deceduto in attività prima dell'età di 60 anni (pensione di vedova)

Articolo 67

Fatte salve le disposizioni degli articoli 46, comma b) e 75 del presente Regolamento, la vedova

di un funzionario deceduto in attività prima dell'età di 60 anni di beneficia, semprechè ne sia stata la moglie per un anno almeno, di una pensione di vedova uguale alla metà della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario se quest'ultimo avesse potuto pretenderla al momento del decesso.

L'ammontare della pensione di vedova non puo' essere inferiore al minimo vitale cosi' come definito all'articolo 56, comma 2 precedente, nè al 25 % dell'ultimo stipendio del funzionario.

Articolo 68

La condizione di anteriorità del matrimonio stabilita dall'articolo precedente non si applica quando da tale matrimonio siano nati uno o più figli o quando il decesso del funzionario risulti da un'infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un infortunio.

Sezione B : Diritto alla pensione della vedova di un funzionario deceduto in attività dopo l'età di 60 anni o di un funzionario avente diritto a una pensione di anzianità o di invalidità (pensione di riversibilità)

Articolo 69

La vedova di un funzionario deceduto in attività dopo l'età di 60 anni beneficia, fatto salvo l'articolo 75 del presente Regolamento e semprechè ne sia stata la moglie per un anno almeno, di una pensione di riversibilità eguale alla metà della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario se quest'ultimo avesse potuto pretendervi al momento del decesso.

Articolo 70

La condizione di anteriorità del matrimonio stabilita dall'articolo precedente non si applica quando da tale matrimonio siano nati uno o più figli o quando il decesso del funzionario risulti da un'infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un infortunio.

Articolo 71

La vedova di un funzionario titolare di una pensione di anzianità, semprechè ne sia stata la moglie per un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di una Istituzione della Comunità, ha diritto a una pensione di riversibilità eguale alla metà della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge al momento del decesso.

La condizione di anteriorità del matrimonio stabilita dal paragrafo precedente non si applica quando dal matrimonio contratto prima della cessazione dell'attività del coniuge siano nati uno o più figli.

Articolo 72

La vedova di un funzionario titolare di una pensione di invalidità, semprechè ne sia stata la moglie alla data dell'avvenimento che ha determinato la sua ammissione al beneficio della pensione, ha diritto a una pensione di riversibilità eguale alla metà della pensione di invalidità di cui beneficiava il coniuge al momento del decesso.

Articolo 73

Nonostante la condizione di anteriorità del matrimonio prevista agli articoli 71 e 72 precedenti, il diritto alla pensione di riversibilità è riconosciuto alla vedova di un funzionario che beneficiava o poteva beneficiare, al momento del suo decesso, di una pensione di anzianità o di una pensione di invalidità qualora il matrimonio, anche se contratto posteriormente alla cessazione dell'attività del funzionario, sia durato almeno 5 anni.

Sezione C : Diritti alla pensione delle persone a carico di un funzionario deceduto

Articolo 74

a) Quando un funzionario in servizio o titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto alla pensione di riversibilità, i figli riconosciuti a suo carico alle condizioni previste all'articolo 88 del presente Regolamento hanno diritto a una pensione di orfano.

b) Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle stesse condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio della vedova titolare di una pensione di riversibilità.

c) La pensione prevista al paragrafo a) del presente articolo è fissata, per il primo orfano, agli 8/10 della pensione di riversibilità alla quale avrebbe avuto diritto la vedova del funzionario.

Tale pensione è fissata a prescindere delle deduzioni previste all'articolo 78 seguente.

La pensione non puo' essere inferiore all'80 % del minimo vitale cosi' come definito all'articolo 56, comma 2.

d) La pensione cosi' fissata è aumentata, per ogni successivo figlio a carico, dell'indennità per figli a carico prevista all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 75

a) In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un primo matrimonio o di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata come quella di una vedova avente tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi separatamente considerati.

b) In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero tutti dello stesso letto, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi separatamente considerati.

c) Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi e riconosciuti a carico alle condizioni fissate allo articolo 88, comma 2 del presente Regolamento, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con il funzionario.

d) Nel caso previsto al paragrafo b) precedente, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate all'articolo 88 del presente Regolamento sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei loro discendenti.

Articolo 76

A condizione di non beneficiare di risorse proprie, il coniuge di un funzionario di sesso femminile deceduto che giustificherà, al decesso della moglie, di essere colpito da infermità o malattia incurabile che lo rendano definitivamente inabile ad esercitare un'attività retribuita, potrà beneficiare :

- della metà della pensione di anzianità di cui la moglie avrebbe potuto beneficiare al momento del suo decesso semprechè ne sia stato il marito da un anno almeno,

- o della metà della pensione di invalidità che la moglie percepiva a tale data, a condizione di esserne stato il marito alla data dell'avvenimento che ha determinato l'ammissione della moglie al beneficio di una pensione di invalidità.

La corresponsione della pensione sarà sospesa in caso di nuovo matrimonio del coniuge sopravvivente.

La condizione di anteriorità del matrimonio prevista ai paragrafi precedenti non si applica quando da tale matrimonio siano nati uno o più figli o quando il decesso del funzionario risulti da un'infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un infortunio.

Sezione D : Disposizioni generali

Articolo 77

Il diritto alla pensione di riversibilità decorre a partire dal primo giorno del mese civile successivo al decesso del funzionario. Tuttavia, quando il decesso del funzionario dia luogo al pagamento dell'indennità di decesso prevista all'articolo 25 del presente Regolamento, tale diritto decorre soltanto il primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

Il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il decesso del suo beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessi di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

Articolo 78

Qualora la differenza di età tra il funzionario deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di riversibilità stabilita conformemente alle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata a :

- 1 % a partire da 10 anni fino a 20 anni esclusi
- 2 % a partire da 20 anni fino a 25 anni esclusi
- 3 % a partire da 25 anni fino a 30 anni esclusi
- 4 % a partire da 30 anni fino a 35 anni esclusi
- 5 % oltre 35 anni.

Articolo 79

La vedova che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di riversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale uguale al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di riversibilità, semprechè non trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 74, comma b).

Articolo 80

La moglie di un funzionario, separata legalmente o divorziata, ha diritto, al decesso del marito, alla pensione di riversibilità definita al presente capitolo a condizione che la sentenza di separazione o il divorzio siano stati pronunciati esclusivamente per colpa del funzionario. La moglie divorziata perde tale diritto qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex-marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 79 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex-marito.

Articolo 81

In caso di nuovo matrimonio di un funzionario divorziato, qualora quest'ultimo lasci una vedova avente diritto alla pensione di riversibilità definita al presente capitolo, la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata totale del matrimonio, tra la vedova e la moglie divorziata, se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario. L'ammontare spettante alla moglie divorziata non puo' tuttavia superare l'ammon-

tare degli alimenti accordatile in forza di tale sentenza.

In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie, la sua quota andrà in accrescimento delle altre quote, salvo riversibilità del diritto alla pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste all'articolo 74 precedente.

Le riduzioni per differenza di età previste all'articolo 78 precedente sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista al presente articolo.

Articolo 82

La moglie divorziata perderà i suoi diritti alla pensione qualora non ne richieda la liquidazione entro l'anno successivo alla data del decesso del suo ex-marito.

In questo caso, e semprechè non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 74 precedente, sarà attribuita alla vedova l'intera pensione.

## CAPITOLO V

## PENSIONI TEMPORANEE

Articolo 83

Il funzionario preventivamente sospeso dalle sue funzioni e privato del beneficio dello stipendio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 dello Statuto del personale, puo' richiedere la liquidazione dei suoi diritti alla pensione di anzianità.

Quando non si tratti di revoca, la sua situazione è regolata dalle condizioni previste all'articolo 52 del presente Regolamento.

Articolo 84

La moglie o le persone considerate a carico di un funzionario in servizio scomparso dal suo domicilio possono ottenere, a titolo provvisorio, la li-

quidazione dei diritti alla pensione di riversibilità che verrebbero ad acquisire in forza delle disposizioni del presente Regolamento, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa del funzionario.

Articolo 85

Il coniuge o le persone considerate a carico di un funzionario titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di invalidità possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di riversibilità che verrebbero ad acquisire in forza delle disposizioni del presente Regolamento quando il titolare della pensione sia scomparso dal proprio domicilio da oltre un anno.

Articolo 86

Le disposizioni dell'articolo 85 sono applicabili alle persone considerate a carico del beneficiario di una pensione di riversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparso dal proprio domicilio da più di un anno.

Articolo 87

Le pensioni provvisorie previste agli articoli 84, 85 e 86 precedenti vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso del funzionario sia ufficialmente riconosciuto o quando l'assenza sia stata dichiarata in forza di una sentenza passata in giudicato.

## CAPITOLO VI

## ASSEGNI PER PERSONE A CARICO

Articolo 88

a) I titolari di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o, dopo tale età, di una pensione di invalidità, di riversibilità o di una pensione temporanea hanno diritto, per ciascun figlio considerato a carico a sensi dell'articolo 5 b) del presente Regolamento, a una maggiorazione di pensione

pari all'ammontare dell'assegno per figli a carico previsto al suddetto articolo.

b) Il beneficio di tali disposizioni è limitato tuttavia ai figli considerati a carico del funzionario al momento in cui questi è stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità o al momento del suo decesso, oppure nati nei 300 giorni successivi al suo decesso o alla cessazione dalle funzioni.

c) Il diritto agli assegni per figli a carico si estingue alla fine del mese civile durante il quale i figli cessino di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tali assegni.

d) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti, gli ascendenti considerati a carico di un agente deceduto, in virtù delle disposizioni dell'articolo 5, comma c) del presente Regolamento, sono equiparati ai figli a carico.

Articolo 89

Con salvezza delle disposizioni dell'articolo 88 del presente Regolamento, la concessione di una pensione di anzianità, di riversibilità, d'invalidità o di una pensione temporanea non dà diritto agli assegni previsti agli articoli 4, 8 e 9 del presente Regolamento.

## CAPITOLO VII

## FONDO SUSSIDI

Articolo 90

Ogni Istituzione puo', in forza di una decisione speciale, accordare un sussidio agli aventi diritto di un funzionario deceduto qualora gli aventi diritto non possano pretendere una pensione di riversibilità o versino, in seguito al decesso del funzionario, in precarie condizioni finanziarie.

L'ammontare totale dei sussidi non potrà superare annualmente per ogni Istituzione lo 0,10 % del totale degli stipendi soggetti a trattenute dell'Istituzione stessa.

## CAPITOLO VIII

### Sezione A : Finanziamento del regime delle pensioni

#### Articolo 91

Sono destinati all'esecuzione degli impegni contratti dalla Comunità in virtù delle disposizioni del presente regime di pensioni :

1. Gli importi che figurano sul conto di ogni funzionario presso la Cassa di Previdenza del personale della Comunità al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

2. I contributi versati dalle Istituzioni e dai loro funzionari in applicazione dell'articolo 93 del presente Regolamento.

3. I versamenti supplementari effettuati dalle Istituzioni in applicazione delle disposizioni degli articoli 99 e 110 del presente Regolamento.

4. Gli interessi al tasso del 3,5 % annuale bonificati annualmente dall'Alta Autorità sugli averi di cui sopra, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Articolo 92

Gli averi di cui all'articolo 91 del presente Regolamento fanno parte del patrimonio dell'Alta Autorità che li amministra allo stesso titolo degli altri averi e alle condizioni da lei liberamente fissate.

Questi averi saranno imputati dall'Alta Autorità a un fondo speciale denominato "Fondo Pensioni".

L'Alta Autorità garantisce, per conto della Comunità, il pagamento delle prestazioni previste al presente regime delle pensioni.

#### Articolo 93

I funzionari di cui all'articolo 46 del presente Regolamento contribuiscono alla costituzione della loro pensione nella misura del 7,5 % del loro stipendio base.

Il contributo dei funzionari è dedotto dal loro stipendio e versato ogni mese al Fondo Pensioni previsto all'articolo 92 del presente Regolamento.

Ogni Istituzione versa mensilmente al Fondo Pensioni un contributo eguale al doppio del contributo versato dal funzionario.

Articolo 94

Ogni corresponsione di stipendio è soggetta alla trattenuta di cui all'articolo precedente.

Articolo 95

Ogni funzionario comandato, ogni funzionario in congedo di malattia che non percepisca che una quota ridotta del suo stipendio, ovvero ogni funzionario collocato in disponibilità e che benefici dell'indennità prevista agli articoli 34 o 42 dello Statuto del personale continua a versare al Fondo Pensioni la trattenuta prevista all'articolo 93 precedente, calcolata in base allo stipendio intero relativo al suo scatto e grado.

Tutte le prestazioni alle quali possa aver diritto il funzionario o i suoi aventi diritto in virtù delle disposizioni del presente regime delle pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 96

Il funzionario temporaneo puo' chiedere di imputare sull'ammontare delle trattenute, effettuate sul suo stipendio in virtù dell'articolo 93, i versamenti che è tenuto ad effettuare nel suo paese di origine per la conservazione dei suoi diritti alla pensione.

Qualora venga successivamente nominato funzionario di ruolo, beneficierà integralmente dei suoi diritti alla pensione per il periodo precedente soltanto se verserà al Fondo Pensioni le somme corrispondenti maggiorate degli interessi al tasso previsto all'articolo 91, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 97

Le trattenute regolarmente percepite sono irripetibili: le trattenute prelevate irregolarmente non danno alcun diritto alla pensione, ma possono essere rimborsate senza interessi a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

Articolo 98

Nel corso di ogni periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Commissione dei Presidenti, previo parere di uno o più esperti attuariali qualificati e della Commissione del Regolamento Generale prevista all'articolo 46 dello Statuto del personale, adotta le tabelle di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari applicabili ai calcoli attuariali del regime delle pensioni.

Articolo 99

a) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, successivamente, almeno in occasione di ogni revisione prevista all'articolo 46 dello Statuto del personale, la Commissione dei Presidenti fa procedere alla valutazione attuariale del Fondo Pensioni da parte di uno o più esperti attuariali qualificati.

b) Qualora dalla valutazione attuariale risulti una insufficienza del Fondo Pensioni per sodisfare agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regime delle pensioni,la Commissione dei Presidenti fissa, previo parere della Commissione del Regolamento Generale, le condizioni nelle quali verrà colmato il disavanzo.

Sezione B : Liquidazione dei diritti dei funzionari

Articolo 100

La liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, di riversibilità, temporanea o alla pensione di invalidità incombe all'Istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione della sua attività.

Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato al funzionario, o ai suoi aventi diritto, e all'Alta Autorità insieme alla decisione relativa alla concessione della pensione.

La pensione di anzianità, di riversibilità, di invalidità, o la pensione temporanea non possono essere cumulate con il beneficio di uno stipendio a carico di una Istituzione della Comunità nè con quello dell'indennità prevista agli articoli 34 e 42 dello Statuto del personale.

Articolo 101

Le pensioni previste dal presente regime delle pensioni sono fissate in base alle scale di stipendio in vigore all'inizio del godimento della pensione.

Qualsiasi modifica della scala degli stipendi porta automaticamente alla revisione delle pensioni mediante applicazione del tasso, previsto all'articolo 53 del presente Regolamento, agli stipendi trasportati nelle tabelle in vigore al momento della revisione.

Articolo 102

Le pensioni possono essere rivedute in qualsiasi momento, in caso di errore o di omissione, qualunque ne sia la natura.

Le pensioni possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in condizioni contrarie alle prescrizioni del presente regime delle pensioni.

La restituzione di una somma indebitamente pagata puo' essere richiesta soltanto se l'interessato era in mala-fede.

Articolo 103

Gli eredi o gli aventi diritto di un funzionario deceduto che non avessero sollecitato la liquidazione dei loro diritti alla pensione entro l'anno successivo alla data di decesso del funzionario decadono dai loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

Articolo 104

I funzionari e i loro aventi diritto ammessi al beneficio delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni sono tenuti a fornire le prove scritte, che possono essere richieste dalla Comunità, e a notificare all'Alta Autorità ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Sezione C : Pagamento delle prestazioni

Articolo 105

Le prestazioni previste dal presente regime delle pensioni sono pagate mensilmente e dopo la maturazione del periodo.

Il servizio delle prestazioni è assicurato a nome della Comunità dall'Alta Autorità e nessun'altra Istituzione puo', sotto una qualsiasi denominazione, pagare sui fondi propri una prestazione prevista dal presente regime di pensioni.

Le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta della sede dell'Istituzione alla quale apparteneva il funzionario, la scelta restando valida per almeno due anni.

Quando nè il paese di origine nè il paese di residenza sono paesi appartenenti alla Comunità, le prestazioni sono pagate nella moneta della sede dell'Alta Autorità.

Articolo 106

Tutte le somme dovute alla Comunità da un funzionario alla data alla quale l'interessato ha diritto a una prestazione prevista dal presente regime di pensioni vengono dedotte dall'ammontare delle sue prestazioni o delle prestazioni spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso puo' essere ripartito su vari mesi.

Articolo 107

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso di un funzionario sia imputabile a un terzo, la Comunità, entro i limiti degli obblighi derivanti alla stessa dal presente regime di pensioni è surrogata di pieno diritto al funzionario o ai suoi aventi diritto nella loro azione contro il terzo responsabile.

## CAPITOLO IX

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 108

In forza di una decisione dell'autorità investita del potere di nomina dell'Istituzione alla quale appartiene, ogni funzionario di ruolo o locale, di età inferiore a 57 anni al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità e ammesso al beneficio dello Statuto del personale in applicazione delle disposizioni transitorie, puo' beneficiare, senza conguagli di contributi, di un abbuono di anzianità fissato a 6/10 del numero degli anni di servizio che non potrà effettuare per totalizzare 30 annuità all'età di 60 anni.

Il numero delle annuità abbonate non puo' peraltro essere superiore al numero degli anni di servizio effettivo che il funzionario avrà la possibilità di prestare fino all'età di 60 anni.

Salvo in caso di decesso, l'abbuono non sarà accordato ai funzionari che cessino dalle loro funzioni prima dell'età di 60 anni.

Articolo 109

In caso di decesso del funzionario al quale saranno state applicate le disposizioni dell'articolo precedente, i suoi aventi diritto beneficiano immediatamente, per il calcolo dei loro diritti alla pensione, dell'intero abbuono al quale il funzionario avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni compiuti.

Articolo 110

Il contributo delle Istituzioni al Fondo Pensioni, previsto all'articolo 93 precedente, sarà maggiorato dell'ammontare corrispondente alle somme necessarie ad assicurare il finanziamento dell'abbuono di anzianità.

Articolo 111

I funzionari ammessi al beneficio dello Statuto del personale in applicazione delle disposizioni transitorie beneficiano dei loro diritti alla pensione a decorrere dal giorno della loro affiliazione alla Cassa di Previdenza del personale della Comunità.

I funzionari la cui data di entrata in servizio sia anteriore alla data di affiliazione alla Cassa di Previdenza possono, entro tre mesi alla loro ammissione allo Statuto, chiedere di versare i contributi retroattivi alla Cassa di Previdenza dalla data della loro entrata in servizio presso la Comunità. In tal caso, il loro contributo è maggiorato degli interessi al tasso previsto all'articolo 91, comma 4 del presente Regolamento. L'Istituzione alla quale appartiene l'agente versa un ammontare eguale al doppio del versamento effettuato dal funzionario.

Articolo 112

I funzionari che si siano avvalsi della facoltà loro offerta di prelevare dai loro conti della Cassa di Previdenza i versamenti che dovevano effettuare nei loro paesi di origine per garantirsi la conservazione dei diritti alla pensione subiranno, per il periodo di affiliazione alla Cassa di Previdenza, una riduzione dei loro diritti alla pensione, proporzionale alle somme prelevate dai loro conti.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai funzionari che, entro tre mesi della loro ammissione allo Statuto, non avranno chiesto di effettuare il versamento di tali somme maggiorate degli interessi al tasso previsto all'articolo 91 del presente Regolamento.

Articolo 113

Fino al 31 dicembre 1956, i funzionari entrati in servizio prima dell'applicazione dello Statuto

del personale potranno conservare il beneficio dell'indennità di fine contratto prevista nel loro contratto, in vece dell'indennità di partenza prevista all'articolo 62 del presente Regolamento.

Inoltre, la data di liquidazione del loro conto di Cassa di Previdenza sarà rinviata al giorno della loro partenza quando quest'ultima abbia luogo prima del 1° gennaio 1957.

# T I T O L O V

## DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

### Articolo 114

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione ogni tre anni, alle condizioni previste all'articolo 46 dello Statuto del personale. Tuttavia, per motivi eccezionali, potrà essere emendato su proposta di una Istituzione o di un Comitato del Personale secondo la procedura prevista all'articolo 46 dello Statuto del personale.

Le modifiche prenderanno effetto a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dei Presidenti, con salvezza tuttavia dei diritti a prestazioni già acquisiti dai funzionari nel corso del periodo antecedente alle modifiche stesse.

### Articolo 115

Conformemente alle disposizioni degli articoli 46 e 61 dello Statuto del personale, il presente Regolamento è stato adottato dalla Commissione dei Presidenti nel corso delle sedute del 5 e 29 marzo 1956.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo luglio millenovecentocinquantasei nelle quattro Istituzioni della Comunità.

Allegato I previsto
all'articolo 59 del
presente Regolamento.

Rapporto tra la pensione di
anzianità anticipata e la
pensione all'età di 60 anni

| Età della pensione anticipata | Coefficiente |
|---|---|
| 30 | 0,18 492 |
| 31 | 0,19 326 |
| 32 | 0,20 208 |
| 33 | 0,21 140 |
| 34 | 0,22 126 |
| 35 | 0,23 172 |
| 36 | 0,24 280 |
| 37 | 0,25 457 |
| 38 | 0,26 708 |
| 39 | 0,28 040 |
| 40 | 0,29 459 |
| 41 | 0,30 972 |
| 42 | 0,32 589 |
| 43 | 0,34 319 |
| 44 | 0,36 173 |
| 45 | 0,38 162 |
| 46 | 0,40 300 |
| 47 | 0,42 603 |
| 48 | 0,45 086 |
| 49 | 0,47 771 |
| 50 | 0,50 678 |
| 51 | 0,53 834 |
| 52 | 0,57 266 |
| 53 | 0,61 009 |
| 54 | 0,65 099 |
| 55 | 0,69 582 |
| 56 | 0,74 508 |
| 57 | 0,79 936 |
| 58 | 0,85 937 |
| 59 | 0,92 593 |

C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I

Allegato I allo Statuto del Personale della Comunità

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI

| Fuori quadro | Segretario Generale | | |
|---|---|---|---|
| Grado | C A T E G O R I A  A | C A T E G O R I A  B | C A T E G O R I A  C |
| I | Direttore (1) | | |
| II | Direttore aggiunto | | |
| III | Consigliere di divisione. Amministratore.(responsabile di una sezione o di un settore d'attività di una divisione)(+) | | |
| IV | Consigliere di divisione aggiunto. Amministratore.(responsabile di una sezione, di un ufficio o di un settore d'attività di una divisione) | | |
| V | Primo segretario di divisione (responsabile di un ufficio o dello svolgimento di funzioni di concetto) | | |
| VI | Secondo segretario di divisione (responsabile dello svolgimento di funzioni di concetto) | Assistente d'ordine di classe eccezionale<br>Redattore. Contabile di classe eccezionale.(+) Agente responsabile di un settore principale nei servizi amministrativi (+) | |
| VII | Addetto ad una divisione (incaricato di funzioni di concetto) | Primo assistente d'ordine<br>Redattore. Contabile. Agente responsabile di un settore nei servizi amministrativi (+) Cassiere (+) | |
| VIII | Addetto esordiente ad una divisione | Secondo assistente d'ordine<br>Redattore. Contabile. Agente responsabile di un settore nei servizi amministrativi. Stenografo di Conferenza (+) Cassiere. | |
| IX | | Terzo assistente d'ordine<br>Redattore. Contabile aggiunto. Agente responsabile di un settore nei servizi amministrativi. Stenografo di Conferenza. | Assistente di classe eccezionale<br>Segretaria di classe eccezionale (+)<br>Capo squadra principale Centrale stenodattilografe (+)<br>Commesso di classe eccezionale (+)<br>Tecnico di classe eccezionale (+)<br>Capo operatore offset (+) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | | **Assistente d'ordine esordiente**<br>Redattore o contabile aggiunto esordiente. | **Primo assistente**<br>Segretaria principale (+)<br>Capo squadra Centrale stenodattilografe<br>Commesso principale (+)<br>Tecnico principale (+)<br>Capo operatore offset<br>Fotografo principale (+)<br>Varitypista (+) |
| XI | | | **Secondo assistente**<br>Segretaria stenodattilografa<br>Commesso — Varitypista<br>Tecnico — Centralinista (+)<br>Operatore offset(+) — Operatore Telex (+)<br>Fotografo — Usciere capo (+) |
| XII | | | **Terzo assistente**<br>Segretaria stenodattilografa<br>Usciere (+)<br>Capo squadra riproduzione (+)<br>Commesso — Operatore (+)<br>Tecnico — Magazziniere (+)<br>Operatore offset — Autista (+)<br>Fotografo — Operatore Telex<br>Centralinista |
| XIII | | | **Assistente ausiliario**<br>Commesso esordiente<br>Operatore riproduzione (+)<br>Operatore — Fotocopista (+)<br>Adunatrice (+) — Autista<br>Fattorino (+) — Magazziniere |

QUADRO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO LINGUISTICO

| Grado | Tabella di corrispondenza |
|---|---|
| L/A | Capo del servizio linguistico (+) |
| L/B | Revisore-traduttore (+)<br>Traduttore principale (+) |
| L/C | Traduttore |
| L/D | Traduttore aggiunto |

(1) Secondo la decisione della Commissione dei Presidenti in data 12 dicembre 1955 e conforme all'articolo 24 dello Statuto, questo grado comprende quattro scatti anzichè cinque.

(+) Funzioni considerate come termine della carriera ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e i cui titolari fruiscono di due scatti supplementari.